SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 44



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2005.

Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 febbraio 2005.

Revoca della concessione 20 dicembre 2001 n. 021/01 per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Mille Uno Bingo s.r.l., in Villorba . . . . Pag. 13

Ministero della salute

DECRETO 26 gennaio 2005.

Riconoscimento, al dott. Pizzoferrato Renzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. Pag. 14

DECRETO 2 febbraio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Star» . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 gennaio 2005.

Rivalutazione dal 1° gennaio 2001 delle rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003 e 2004 . . . . Pag. 17

DECRETO 1° febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Tecno servizi a r.l.», in Triggiano . . . . Pag. 18

DECRETO 1° febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trastevere a r.l.», in Bari . . . . Pag. 18

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coo. Med. Mediterraneo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone. Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Logos piccola soc. coop. a r.l.», in Laterza. . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Paca soc. coop. a r.l.», in Martina Franca . . . . Pag. 20

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Viamare soc. coop. sociale a r.l.», in Martina Franca . . . . Pag. 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 dicembre 2004.

Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi . . . . Pag. 21

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 gennaio 2005.

Adeguamento dei parametri di cui all'articolo 15, comma 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59, necessari per l'assoggettamento degli enti cooperativi alle revisioni annuali . . . . Pag. 46

DECRETO 3 febbraio 2005.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Multiservizi Telematici S.p.a. ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. . . . . Pag. 46

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del X Congresso mondiale dello sport per tutti, nel valore € 0,65. . . . . Pag. 47

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del IX centenario della fondazione dell'Arsenale di Venezia, nel valore di € 2,80 . . . . . . Pag. 48

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della giornata della filatelia, nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 49

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo della morte di San Nilo di Rossano e celebrativo della fondazione dell'Abbazia di Grottaferrata, nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 50

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Analisi Control S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. . . . . Pag. 51

DECRETO 18 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Mondeco S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Milano. Pag. 54

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti, ai quali è prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005. Pag. 54

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2005.

Regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM. (Deliberazione n. 70/05/CONS). . . . . Pag. 56

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2005.

Modifiche regolamentari in tema di attività ispettive. (Deliberazione n. 2). . . . . Pag. 57

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2005.

Modifiche regolamentari in tema di ordinamento interno. (Deliberazione n. 5) . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 febbraio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 60

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Piremix» . . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Ibd» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilomix 10» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix» . . . . Pag. 62

Ministero delle attività produttive: Approvazione di modifiche di secondo livello ad alcuni articoli dello statuto del Club alpino italiano . . . . Pag. 62

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tropimil» . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacin» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muscoril». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vascoman» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aloxidil». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rekord Ferro» . . . . Pag. 63

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Idroplanet Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste Pag. 63

Scioglimento della società cooperativa «Lo Scarabeo Piccola soc. coop. a rl.», in Aquileia . . . . Pag. 63

Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari:

Approvazione della variante al Piano regolatore territoriale - Piano urbanistico esecutivo (PUE) - Piano particolareggiato agglomerato industriale di Molfetta (Variante 2004) Pag. 64

Approvazione della variante al Piano regolatore territoriale - Piano urbanistico esecutivo (PUE) - Piano particolareggiato agglomerato industriale di Bari-Modugno (Variante 2004). Pag. 64

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2005.

Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del suddetto decreto 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

Considerato che, al verificarsi di fenomeni sismici o idrogeologici di notevole intensità ed estensione territoriale, si rende di sovente necessario provvedere ad allestire aree di emergenza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione e per il ricovero in emergenza della popolazione momentaneamente impossibilitata ad utilizzare la propria abitazione;

Considerata la necessità di fissare criteri generali, validi per l'intero territorio nazionale, per l'individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile, ai fini del successivo allestimento;

Ravvisato che la definizione di un documento unitario in materia possa costituire utile strumento ai fini della pianificazione di emergenza, che coinvolge, per gli ambiti di rispettiva competenza ed interdipendenza i comuni, le province, le regioni ed il Dipartimento della protezione civile;

Considerata l'attenzione che le regioni hanno dimostrato sulla materia ed il proficuo confronto tra il Dipartimento della protezione civile ed il tavolo tecnico interregionale della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisita l'intesa con le regioni e province autonome nella riunione del 29 luglio 2004 della Conferenza dei presidenti, sul testo concordato nelle riunioni del tavolo tecnico interregionale negli incontri del 10 dicembre 2003, 5 marzo 2004 e 27 aprile 2004, tra le regioni ed il Dipartimento della protezione civile;

Emana

le linee guida di cui all'allegato fascicolo, per l'individuazione sul territorio nazionale delle aree di emergenza per strutture di ricovero di protezione civile.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO INTERVENTI STRUTTURALI ED OPERE DI EMERGENZA

«Linee guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile»

1. Finalità

La necessità di dare una risposta coordinata ed omogenea nelle azioni di protezione civile attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili, siano esse attive e/o passive, impone l'individuazione di «linee guida» che ottimizzino ed esaltino l'efficacia dell'intervento del Sistema nazionale di protezione civile.

In quest'ottica, mutuando anche le esperienze vissute ed acquisite nelle recenti emergenze sismiche di Umbria, Marche e Molise, si coglie l'urgenza di individuare uno specifico «standard organizzativo omogeneo» in termini di assistenza abitativa alle popolazioni.

La reiterata, positiva ed efficace esperienza di collaborazione sinergica tra DPC e il sistema regionale di protezione civile ha permesso la predisposizione del presente documento tecnico finalizzato alla definizione e individuazione dei criteri generali per la predisposizione di aree di protezione civile dedicate al ricovero della popolazione, con l'indicazione delle procedure maggiormente idonee alla localizzazione dei siti di insediamento che garantiscano la sicurezza delle comunità alloggiate, il ripristino delle funzioni primarie delle stesse e gli standard qualitativi adeguati al livello di vivibilità necessario.

Lo strumento in questione veste necessariamente carattere di «suggerimento e supporto alle compagini di protezione civile in materia di predisposizione nella specifica attività di pianificazione di settore; tuttavia assume funzione di possibile riferimento, anche vincolante, in sede di più ampia pianificazione territoriale.

Al presente documento, condiviso in sede di elaborazione e redazione dai rappresentanti tecnici regionali, si vuole dunque attribuire dignità di riferimento unico, a livello nazionale, in tema di individuazione e connotazione delle «aree di protezione civile, riconducendo nell'ambito della necessaria autonomia regionale i successivi e specializzati livelli di pianificazione.

2. Premesse

I periodici stravolgimenti di assetto cui sono soggette estese porzioni del territorio italiano sono da collegare a ragioni di carattere naturale (idrologia, geologia, vulcanismo e sismicità), antropico-storico-demografico (abbandono progressivo delle aree di alta collina e di montagna, espansione delle aree urbanizzate con relativo aumento delle aree impermeabili, spopolamento della campagna, disboscamenti, sconvolgimento del regime delle acque, imbrigliamenti e sbarramenti degli alvei fluviali) ed urbanistico (abusivismo edilizio). È tuttavia innegabile che le gravose e tragiche conseguenze subite dalle popolazioni interessate da eventi alluvionali, idrogeologici e sismici in Italia trovano genesi nella fragilità di una cultura dell'organizzazione del territorio, che non ha tenuto in debito conto le problematiche del rischio e della sua mitigazione.

Solo da un decennio a questa parte, attraverso strumenti normativi che hanno indicato un percorso razionale d'azione, si è cercato di ricondurre le politiche d'intervento in un quadro di riferimento che, partendo dalla definizione delle competenze (Autorità di bacino), sfruttando le dovute sinergie (enti statali, regionali e locali) e pianificando razionalmente l'utilizzo delle risorse economiche disponibili, rappresenta un punto di svolta e di partenza per un una corretta politica di messa in sicurezza del territorio. Limitare l'intervento ad azioni difensive e riparative difficilmente consente di produrre la rimozione delle cause del disastro ed esige stanziamenti esorbitanti rispetto a quelli richiesti da limitati e mirati interventi preventivi. La strada della prevenzione è pertanto la sola che potrà produrre effetti sostanziali e duraturi.

Il contesto legislativo instauratosi a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 180/1998 ed il conseguente impulso all'approfondimento del rapporto tra territorio e fattori di rischio, che hanno portato alla redazione dei Piani straordinari e dei Piani stralcio per l'Assetto idrogeologico, costituiscono la condizione indispensabile affinché l'attuale sistema di protezione civile, storicamente deputato a fronteggiare le emergenze, possa, secondo una più moderna e efficace prospettiva, fattivamente incardinarsi sui principi della previsione dei rischi e della pianificazione di emergenza.

Il Dipartimento della protezione civile, alla luce dell'assegnazione e redistribuzione di competenze in materia di protezione civile operate dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001, ha emanato delle linee guida per la pianificazione di emergenza di livello comunale e provinciale, contenenti i criteri per la stesura di piani di emergenza di immediata comprensione, flessibili e strutturati in riferimento alle diverse tipologie di rischio.

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di sostegno alla popolazione colpita da eventi che sconvolgano le normali condizioni di vita, le amministrazioni locali devono prefiggersi l'obiettivo di individuare aree di emergenza, a fini di protezione civile:

aree di attesa; nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell'evento o nell'immediato post-evento;

aree di ammassamento; nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di soccorso della popolazione;

aree di ricovero; nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di accoglienza per la popolazione colpita.

Per aree di ricovero della popolazione si intendono, in senso lato, strutture esistenti che possano essere utilizzate ai fini suddetti, in condizioni di emergenza (alberghi, ostelli, abitazioni private), ovvero aree in cui pianificare l'allestimento delle opere di urbanizzazione e la successiva disposizione di moduli abitativi di soccorso, finalizzati al ricovero della popolazione evacuata dalle abitazioni colpite e non più agibili.

L'individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile è legata a fattori di natura funzionale, morfologico-idrogeologica ed urbanistica, alla valutazione del rischio, all'impostazione globale della pianificazione di emergenza.

Tali aree possono essere organizzate, ai fini di una proficua destinazione urbanistica, quali aree polifunzionali, contemperando le esigenze di natura ordinaria con quelle richieste dalla pianificazione di emergenza. Ne discende, laddove si decida di praticare un approccio multifunzionale alle attività di individuazione ed allestimento delle aree, per tali correlate finalità, un più stretto e vincolante rapporto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, da cui discende la necessità di definire specifici contenuti tecnici e metodologie di elaborazione, riguardo agli atti urbanistici che le amministrazioni devono redigere o aggiornare.

Le finalità da perseguire, nell'organizzazione delle aree prescelte, sono in via generale e semplificata, le seguenti:

1) lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, al verificarsi di condizioni emergenziali;

2) l'installazione di attrezzature per mercati all'aperto, per mostre ed attività ricreative itineranti, per manifestazioni che prevedano l'impianto di strutture mobili o provvisorie.

Sebbene caratterizzate da una certa disomogeneità le caratteristiche fondamentali delle aree sono comuni ad entrambi i casi, trattandosi di necessità temporanee, organizzabili in modo ciclico e riferite a spazi aperti minimamente attrezzati.

Il perpetuarsi di fenomeni emergenziali e disastri naturali deve portare la collettività intera a rivedere il concetto stesso di straordinarietà del fenomeno emergenziale: i continui disastri naturali, provocati principalmente da opinabili gestioni territoriali, portano a considerare il fenomeno dell'emergenza da eccezione a norma.

Progettare per le emergenze dovrebbe costituire un settore di specializzazione universitario, da includere nei *curricula* formativi ed accademici. Ciò presuppone la predisposizione di tecniche e modelli di intervento validi e appropriati. Il presente elaborato vuole costituire, in questo senso, uno spunto di riflessione, anche per il coinvolgimento di enti ed organizzazioni, in grado di fornire utili contributi alla definizione di uno strumento adeguato, funzionale e condiviso.

2.1 *Costruire nelle emergenze umanitarie*

Lavorando con più di 20 milioni di rifugiati nel mondo l'ACNUR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha fatto della reversibilità del costruire nelle emergenze umanitarie un principio alla base del proprio agire. Chiamati a gestire in condizioni di emergenza la sistemazione di centinaia di migliaia di persone, l'ACNUR ha sviluppato negli anni una serie di standard e tecniche di costruzione che permettono in breve tempo di fornire alloggio e servizi minimi a popolazioni bisognose.

A volte l'intervento costruttivo è effimero e limitato all'occupazione dei luoghi concessi, dove migliaia di sfollati, con l'aiuto di pochi materiali, come teloni di plastica e tende di campagna, coadiuvati da materiali vegetali locali, creano delle agglomerazioni che scompaiono subito dopo il rimpatrio. Quel che resta è il danno alla terra occupata dall'accampamento, l'uso intensivo delle risorse adiacenti, la non utilizzabilità dei territori agricoli a causa dell'erosione della superficie e della presenza di fosse settiche; ciò che è stato costruito non ha lasciato tracce di abitabilità.

Nelle zone in clima freddo la precarietà del costruito deve fare i conti l'esigenza di protezione dalle intemperie. L'edilizia mobile, containers e prefabbricati a parte gli alti costi e la lentezza del reperimento dal «mercato», dell'invio e dell'installazione crea seri problemi di riciclaggio. La maggior parte dei manufatti prefabbricati sono resi inservibili dagli stessi ospiti occupanti a causa delle scarsa propensione alla manutenzione, dell'uso purtroppo prolungato e talvolta collettivo, e dallo scarsissimo senso della proprietà. Materiali plastici leggeri facilmente trasportabili, prefabbricati leggeri predisposti in stock strategici, tende unifamiliari, sembrano la soluzione più razionale. La costruzione di campi *ex-novo* in terre marginali forniti di servizi esclusivi sembra essere la soluzione più praticata nella prassi della gestione delle grandi emergenze internazionali.

L'ACNUR ha stabilito alcuni standard di pianificazione per programmi sul campo:

1) minimo spazio vitale abitabile coperto per persona:

3,5 m^2 in clima tropicale;

4,5+5,5 m^2 in clima freddo;

2) campi da rifugiati: da non eccedere le 20.000 persone

nucleo di base 4-6 persone famiglia;

comunità 16 famiglie 80 persone;

blocco 16 comunità 1250 persone;

settore 16 blocchi 5000 persone.

3) spazio complessivo per persona inclusi i servizi e zone a verde:

S › 45 m^2 per persona (inaccettabili spazi inferiori a 30 m^2 per persona);

1 punto di acqua potabile ogni 80-100 persone;

1 latrina ogni 6/10 persone;

1 centro sanitario per ogni campo di 20.000 persone;

1 centro scolastico ogni 5.000 persone;

1 centro di distribuzione aiuti (cibo, utensili ed abbigliamento) ogni 5.000 persone;

1 mercato centrale per campo;

1 centro specializzato di nutrizione per campo;

2 centri di raccolta rifiuti ogni 80/100 persone.

2.2 *Aspetti psicologici connessi alla risposta emergenziale*

Il comportamento individuale che singolarmente esprime ciascun soggetto quando è coinvolto in situazioni di emergenza raramente si traduce in un comportamento collettivo somma dei singoli comporta-

menti. In particolari situazioni, la folla, intesa come collettività legata ad una precisa situazione spazio-temporale, diventa un «organismo autonomo», dotato di un proprio comportamento rispetto agli individui che la compongono.

È facilmente immaginabile cosa si prova nel momento in cui la propria casa è improvvisamente distrutta: la perdita della parte muraria coincide con la perdita degli aspetti più intimi e privati della propria vita quotidiana (la cucina, la camera da letto, l'armadio con i propri vestiti, gli oggetti che costituiscono un ricordo). La vittima che sopravvive ad una catastrofe, anche se supera l'evento senza subire danni o menomazioni fisiche, riporta in forma più o meno lieve danni non visibili, ma non per questo meno profondi e dolorosi, sotto forma di psico traumi legati alla paura prodotta dall'evento o che lo stesso possa ripetersi.

Le reazioni dell'organismo alle situazioni straordinarie possono presentarsi immediatamente o successivamente al disastro, in maniera blanda o più o meno intensa: ansia (spiacevole sensazione di tensione e timore, anche senza una ragione immediata), depressione (sensazione di stanchezza, con perdita di interesse per ciò che succede nel mondo esterno), apatia (blocco delle sensazioni legate alla presa di coscienza della gravità della situazione), paura (timore di subire altri danni, preoccupazione per la sorte dei familiari, timore di restar soli), colpevolezza (senso di colpa per essere sopravvissuto al disastro, per aver salvato parte dei beni), aggressività (rabbia irrazionale per quello che è successo, per l'ingiustizia dell'avvenimento, per chi si è mostrato o comunque è apparso intempestivo nel portare i soccorsi, per la presunta mancanza di comprensione degli altri) sono solo alcuni dei disagi che si presentano a seguito di una catastrofe e possono essere particolarmente intensi se il disastro ha causato molte vittime, se la scomparsa delle vittime è stata improvvisa e violenta, se i corpi delle vittime non sono stati recuperati, se la tensione dovuta alla catastrofe si somma ad altre precedenti, se il disastro ha eliminato o ridotto drasticamente la cerchia individuale di affetti o di amicizie, acuendo la situazione di solitudine.

Il dopo catastrofe può modificare l'equilibrio ed i rapporti tra le vittime, sia nell'ambito familiare, sia nei rapporti interpersonali e di gruppo. Vivere un evento traumatico e tragico, da un lato può rafforzare i rapporti sia all'interno della famiglia, sia tra un gruppo di conoscenti e amici, dall'altro li può modificare, fino ad esasperarli ed interromperli. In genere i rapporti migliorano e si rinsaldano perché: si è stati vittime dello stesso evento catastrofico, si sono condivise e superate grandi difficoltà, si è stati solidali con scambi reciproci di aiuti materiali e conforti morali. Tensione e fratture invece possono essere scatenate dalla convinzione che gli altri non si impegnino abbastanza o dall'impressione di non dare ciò che gli altri si aspettano. Non tutte le vittime infatti scelgono di impegnarsi a favore degli altri: molte infatti scelgono l'intimità, preferendo essere soli, con la famiglia o con gli amici.

Premesso che la tempestività e l'efficienza nell'organizzazione dei lavori di allestimento dei prefabbricati costituiscono un fattore psicologico altamente positivo per il superamento dello *choc post* emergenziale, le scelte di carattere urbanistico e quelle legate all'allestimento definitivo dell'area di ricovero devono facilitare e promuovere la risposta emotiva delle persone, favorendo la socialità, devono tendere a ricreare un ambiente urbano funzionale e confortevole, tanto più la permanenza in condizioni di precarietà è prolungata nel tempo, devono smorzare il senso di confinamento delle persone in un'area ristretta e isolata dal contesto urbano.

In conclusione, gli aspetti psicologici che coinvolgono, in caso di emergenza, gli utenti di un'abitazione sono tali da portare a richieste di benessere anche superiori a quelle minime di solito accettate in condizioni ordinarie.

3. *Quadro di riferimento normativo nazionale*

Per quanto attinente alla problematica in esame, costituiscono riferimento normativo essenziale i provvedimenti appresso riportati, con le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate da norme sopravvenute:

1) legge n. 183 del 18 maggio 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

2) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1990 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

3) legge n. 253 del 7 agosto 1990 - Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

4) decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1992 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

5) legge n. 37 del 5 gennaio 1994 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

6) decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 - Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico;

7) decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 - convertito, con modificazione, con legge n. 267 del 3 agosto 1998 - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

8) decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 29 settembre 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180;

9) decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000 - convertito, con modificazione, con legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali;

10) decreto ministeriale dell'11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

11) legge n. 1150 del 17 agosto 1942 - legge urbanistica;

12) decreto ministeriale del 2 aprile 1968 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

13) decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 8 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici;

14) legge n. 431 dell'8 agosto 1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

15) decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

16) decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

17) decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

18) decreto ministeriale del 9 maggio 2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

19) legge n. 219 del 14 maggio 1981 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

20) legge n. 363 del 24 luglio 1984 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

21) legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

22) legge n. 61 del 30 marzo 1998 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

23) decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

24) decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 - Convertito, con modificazione, con legge n. 226 dei 13 luglio 1999 - Interventi urgenti in materia di protezione civile;

25) legge n. 401 del 9 novembre 2001 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture di Protezione civile.

4. *Caratteristiche generali della zona di insediamento*

La scelta della zona in cui insediare l'area di ricovero per moduli abitativi di protezione civile, deriva, in riferimento alle aree potenzialmente disponibili, dall'analisi e dal confronto tra le condizioni di diversa natura che contraddistinguono le aree suddette, classificabili in condizioni funzionali, ambientali, geologiche (litologia, stratigrafia, tettonica), morfologiche, idrologiche, climatiche ed urbanistiche.

È di tutta evidenza che l'indagine conoscitiva delle condizioni dei siti di potenziale interesse, in quanto inerente ad una problematica di carattere tecnico-decisionale, non può prescindere da una preventiva ricognizione delle indagini, studi, monitoraggi già posti in essere, tale da costituire, per quanto possibile, la più completa ed esauriente base di partenza per i successivi studi di approfondimento.

4.1 *Caratteristiche funzionali ed urbanistiche*

Le principali caratteristiche funzionali delle aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile possono essere così riassunte:

Aree morfologicamente regolari, il più possibile pianeggianti e sgombre da materiale;

Aree il più possibile baricentriche rispetto alla distribuzione territoriale degli edifici potenzialmente interessati da inagibilità, indipendentemente dalle diverse categorie di rischio;

Aree di dimensioni complessive sufficienti ad accogliere la popolazione che negli scenari di evento posti a base della pianificazione di emergenza può essere colpita da eventi calamitosi, assicurando un soddisfacente livello di funzioni urbane e servizi sociali; da questo punto di vista è bene delineare un sostanzialmente diverso ordine di grandezza, per le aree da individuare e rendere disponibili, tra scenari di rischio sismico e di rischio idrogeologico: nel caso infatti di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel centro storico del comune, mentre in genere, scenari relativi ad eventi franosi o di esondazione interessano solo una parte della popolazione comunale;

Aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare mediamente compresa tra 100 e 500 persone: i limiti sono dettati dall'esigenza di non frazionare eccessivamente la popolazione ed i servizi, ma d'altra parte di non incrementare il carico abitativo in aree urbanisticamente e socialmente non attrezzate a riceverlo;

Aree possibilmente poste in prossimità di uno svincolo autostradale, ovvero servite da strade idonee al transito di grandi mezzi di trasporto e di movimentazione di materiali.

Aree poste in prossimità di acquedotti o fonti di approvvigionamento idrico, di collettori di fognatura in grado di recepire lo scarico delle acque usate, di linee di adduzione elettrica di media tensione o di distribuzione elettrica di bassa tensione, di linee telefoniche;

Aree demaniali o in disuso o a basso costo di espropriazione (aree destinate a pascolo od a colture agricole non pregiate).

La scelta delle aree in questione deve essere analizzata e valutata, prioritariamente, in rapporto agli strumenti urbanistici di cui alla legge n. 1150 del 17 agosto 1942.

Le aree in oggetto, tanto se ad uso esclusivo a fini di protezione civile, quanto se utilizzabili in un'ottica di polifunzionalità, devono rientrare nella zona territorialmente omogenea «F», cioè afferente alle parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale», ai sensi delle definizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Qualora lo strumento urbanistico non preveda zone di tipo F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione delle attrezzature descritte nel «Capitolato per l'allestimento delle aree di ricovero per prefabbricati di protezione civile», si rende necessaria la redazione di una variante urbanistica, secondo ordinarie procedure di redazione e di approvazione.

4.2 *Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio idrogeologico e della pericolosità.*

Il decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 ha stabilito che entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, dovessero adottare, ove non si fosse già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ai fini in particolare dell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e della perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia. Il PAI rappresenta, ai fini dell'individuazione di aree idonee ai fini di protezione civile, il documento di riferimento riguardo alle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio.

Saranno da escludere dal novero delle possibili aree di ricovero di protezione civile quelle che risultino nel PAI ricomprese nelle perimetrazioni da tipo R4 (rischio molto elevato) a R2 (rischio medio), fin tanto che non vengano realizzati interventi di riduzione del rischio che consentano di riclassificarle a livelli inferiori a quelli indicati. Saranno al più ammissibili, con le dovute cautele, aree di tipo R1 (rischio moderato) per le quali i danni temuti di carattere sociale, economico e al patrimonio ambientale siano marginali, ma solo dopo aver accertato l'impossibilità di individuare aree non a rischio.

Occorre tuttavia far riferimento non solo alla cartografia tematica del rischio idrogeologico, ma anche a quella relativa alla pericolosità del territorio, il cui studio è propedeutico alla valutazione del rischio totale. In effetti, derivando la valutazione del rischio totale dalla combinazione di pericolosità, esposizione e vulnerabilità dei beni esposti, occorre accertare che aree di ricovero non vengano allestite in porzioni di territorio ad esposizione molto bassa o nulla, e pertanto a rischio altrettanto trascurabile, ma potenzialmente soggette ad eventi idrogeologici estremi particolarmente intensi. Pertanto saranno da escludere dal novero delle possibili aree di ricovero quelle che risultino nel PAI ricomprese tra quelle di tipo P4 (pericolosità molto elevata) a P2 (pericolosità media), sempre che non si intervenga sulle cause dei fenomeni, riducendo a livelli accettabili la pericolosità nella zona prescelta.

Qualora la scelta delle aree dovesse inevitabilmente indirizzarsi verso situazioni di presumibile rischio, non ancora prese in esame nel PAI, dovrà essere effettuato uno studio apposito, per la valutazione della pericolosità e del rischio, secondo le indicazioni date nei paragrafi seguenti, anche eventualmente con metodi speditivi laddove non siano disponibili i dati di base per l'effettuazione di un'analisi rigorosa.

4.2.1 *Il rischio idrogeologico*

In accordo con la terminologia dell'UNESCO (Narnes & laeg, 1984), il C.N.R. - G.N.D.C.I. (Canuti e Casagli, 1994) ha proposto le seguenti definizioni:

a) Intensità (*I*): severità geometrica e meccanica del fenomeno potenzialmente distruttivo. Può essere espressa in scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del fenomeno (livello, velocità, volume, energia, ecc.);

b) Pericolosità (*H*): probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo di determinata intensità, si verifichi in un dato

periodo di tempo ed in una data area. È espressa in termini di probabilità annuale o di tempo di ritorno. La pericolosità è funzione di una determinata intensità del fenomeno: H=H(l);

c) Elementi a rischio (*E*): popolazione, proprietà, attività economiche, servizi pubblici e beni ambientali in una data area esposta al rischio;

d) Valore degli elementi a rischio (*W*): valore economico o numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in una determinata area. Può essere espresso in termini di numero o quantità di unità esposte (*n* di persone, ettari di terreno) o in termini monetari. il valore è funzione del tipo decreto-legge elemento a rischio: W=W(E);

e) Vulnerabilità (*V*): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di data intensità. Assume valori compresi tra 0 (nessuna perdita) ed 1 (perdita totale) ed è funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elementi a rischio: W=W(I;E);

f) Rischio totale (R_t): atteso valore delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale.

È espresso in termini di costo annuo oppure numero o quantità di unità perse per anno.

Il rischio totale associato ad un particolare elemento a rischio (*E*) e ad una data intensità (*I*) è il prodotto: $R_T(I;E)H(l) . V(I;E) . W(E)$.

Gli elementi pericolosità, valore degli elementi e vulnerabilità possono essere individuati con un diverso grado di dettaglio in relazione alle finalità e alla scala dello studio, oltreché alle informazioni ottenibili sul territorio.

L'individuazione delle aree del territorio nazionale a rischio idrogeologico, distinto in rischio idraulico e rischio di frana, finalizzata alla redazione della carta del rischio idrogeologico è un obbligo per la redazione dei piani di bacino, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180/1998». La carta del rischio idrogeologico prevede la definizione di classi di rischio attraverso la sovrapposizione della carta della pericolosità (fasce di inondabilità e suscettività al dissesto di versante) con gli elementi a rischio derivanti dalla carta di uso del suolo, individuando, quindi, anche a parità di pericolosità, aree più a rischio di altre in dipendenza degli elementi che vi si trovano. Tramite la gradazione del rischio R si individuano cioè le zone in cui ad elevate criticità idrogeologiche è associata una maggiore importanza antropica. La carta del rischio idrogeologico, quindi, fornisce un ritratto della situazione attuale del rischio nel bacino, utile in termini assoluti per valutare la criticità dei bacino stesso. Essa rappresenta, inoltre, uno strumento per determinare con un criterio oggettivo le misure più urgenti di prevenzione e la priorità degli interventi.

La determinazione delle classi di rischio, a gravosità crescente, contenuta nell'atto di indirizzo e coordinamento del decreto-legge n. 180/1998, è la seguente:

R_1: rischio moderato (danni marginali agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale).

R_2: rischio medio (danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche);

R_3: rischio elevato (possibile pregiudizio per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale);

R_4: rischio molto elevato (possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-economiche).

L'analisi del rischio idrogeologico può essere sviluppata a diversi livelli, utilizzando a seconda del caso metodi diversi e strumenti di indagine più o meno approfondite, che dipendono dal rischio indagato e dall'estensione dell'area di riferimento. Sono stati identificati 6 livelli di analisi, che possono essere così descritti (CNR-GNDCI - Versace, 1999):

Livello 0. Non è disponibile alcuna documentazione o informazione di eventi accaduti o che potrebbero accadere.

Livello 1 (aree vulnerate). Si hanno notizie generiche su eventi del passato ma non l'esatta localizzazione, estensione, dinamica, effetti (informazioni AVI).

Livello 2 (aree vulnerate). Si dispone di indagini mirate, di notizie sufficientemente precise, di conoscenze approssimative di localizzazione, estensione, dinamica ed effetti dei fenomeni avvenuti.

Livello 3 (aree vulnerate e vulnerabili). È stata effettuata la ricostruzione puntuale degli eventi del passato (perimetrazione delle aree, descrizione del fenomeno, punti di possibile crisi, ecc.). Si dispone di cartografia a scala 1:25.000 o superiore.

Livello 4 (aree vulnerabili). È disponibile la perimetrazione delle zone vulnerabili, in scala non inferiore 1:10.000, con metodi emplificati, basati su rilievi speditivi.

Livello 5 (aree vulnerabili). È disponibile la perimetrazione delle zone vulnerabili, in scala non inferiore 1:5.000, con metodi completi, basati su rilievi puntuali.

4.2.2 *Il rischio idraulico.*

L'analisi del rischio idraulico si articola di norma nelle seguenti fasi (CNR-GNDCI - Versace, 1999):

1) Valutazione dell'intensità dei fenomeni idraulici;

2) Stima della pericolosità;

3) Individuazione delle aree vulneralili (di cui specifico gruppo è costituito dalle aree vulnerate);

4) Identificazione degli elementi a rischio;

5) Valutazione della vulnerabilità;

6) Valutazione del rischio.

Quale parametro rappresentativo dell'intensità di fenomeni di carattere idraulico potenzialmente temibili viene di regola assunta la portata di massima piena con assegnato tempo di ritorno. Il tempo di ritorno T associato ad una determinata distribuzione di probabilità è l'inverso della probabilità annua di superamento di un valore di portata di riferimento e rappresenta in media l'intervallo temporale atteso tra due eventi di piena massima annuale con portate superiori al valore di riferimento.

La valutazione delle portate di piena deve essere riferita a tronchi d'alveo a comportamento omogeneo, completando l'analisi dei punti singolari delle aste fluviali quali: confluenze, imbocchi di tratti tombati, zone esondabili per correnti da monte, importanti infrastrutture di attraversamento. Le stime delle portate potranno essere ottenute dallo studio di piene significative già verificatesi o dallo studio previsionale delle piene probabili.

La probabilità annua di superamento della portata di piena individua la pericolosità P come precedentemente definita. L'obiettivo a medio-lungo termine della pianificazione di bacino è attualmente quello della riduzione del rischio di inondazione a tempo di ritorno T=200 anni, che rappresenta il livello al quale ci si prefigge di ricondurre il rischio idraulico attraverso gli interventi strutturali, e che viene spesso designato con il termine improprio di «messa in sicurezza». Ciò è di norma osservato in riferimento a fenomeni di inondazione per bacini di dimensioni inferiori a qualche centinaio di Km^2; per bacini di dimensioni maggiori occorrerà valutare le portate per periodi di ritorno differenti.

Al fine della determinazione delle misure di mitigazione del rischio vengono individuati differenti livelli di rischio idraulico; nel citato atto di indirizzo e coordinamento (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998) vengono individuati essenzialmente tre livelli di pericolosità idraulica, uno elevato (T=20-50 anni), uno medio (T=100-200 anni) e uno basso (T=300-500 anni), le cui corrispondenti aree interessate vengono individuate come aree ad alta, media e bassa probabilità di inondazione.

L'individuazione delle aree vulnerabili viene effettuata censendo i tratti fluviali che per caratteristiche morfologiche o per l'uso fatto delle aree spondali potrebbero rappresentare zone potenzialmente a rischio. In particolare occorre identificare:

le aste vallive;

le aste fluviali alluvionate riportate dalla carta geologica 1:25.000;

le aste fluviali che attraversano i centri abitati;

le confluenze di maggior rilievo;

i tratti di intersezione dei corsi d'acqua con le principali vie di comunicazione;

i tratti identificati attraverso indagini generali.

L'analisi della risposta idraulica dell'alveo in caso di piena si effettua attraverso indagini geomorfologiche (utilizzando immagini telerilevate, rilevamenti diretti ed informazioni storiche che testimoniano dei fenomeni pregressi) e verifiche idrauliche (in corrispondenza di sezioni ripartite lungo l'asta ed in corrispondenza di punti singolari quali tratti tombati, zone di inondazione diretta, infrastrutture di attraversamento) da eseguire in condizioni di moto uniforme (tratti ad andamento regolare con ridotte interferenze) o di moto permanente (tratti con importanti variazioni geometriche o zone di deflusso condizionato).

L'identificazione delle aree suscettibili di inondazione viene effettuata mediante valutazioni idrauliche di prima approssimazione (che consentono di definire, i limiti delle aree inondabili generalmente assumendo una distribuzione idrostatica dei volumi esondati) o modelli matematici di simulazione (che analizzano in modo dinamico la propagazione della piena nell'area d'interesse).

I risultati delle indagini ed elaborazioni precedenti sono visualizzati attraverso una mappatura di tutte le zone in cui è stata riscontrata l'insufficienza del tronco d'alveo ed in particolare:

aree direttamente inondabili in quanto in fregio al corso d'acqua o protette da argini insufficienti;

aree direttamente inondabili per interferenza con infrastrutture di attraversamento;

aree inondabili per corrente da monte.

L'informazione deve essere completata individuando i principali punti di esondazione, le zone caratterizzate da prevalente deflusso da piena (tiranti elevati e/o velocità elevate), le zone caratterizzate da prevalente espansione della piena (tiranti ridotti e/o velocità ridotte), l'influenza della rete stradale sulla dinamica ed estensione dell'inondazione (determinante in ambiente urbano), le zone di allagamento per insufficienza della rete fognaria o per ruscellamento diffuso dai versanti. Assumono spesso una forte rilevanza anche situazioni e fenomeni che possono verificarsi in seguito ad una piena, quali esondazioni per rottura di per strutture prefabbricate di argini, sovralluvionamento, sifonamento, possibile ristagno d'acqua per presenza di manufatti, formazione contingente di ostruzioni per trasporto di materiale flottante, erosioni spondali che possono innescare l'instabilità di manufatti di contenimento (muri o argini), frane in alveo.

Per poter procedere all'identificazione dei beni esposti al rischio, le aree interessate dal fenomeno di inondazione ipotizzato vanno suddivise in settori areali distinti secondo le caratteristiche di uso del suolo, definite dallo strumento urbanistico generale:

prevalente urbanizzazione;

presenza di infrastrutture e servizi tecnologici;

prevalente utilizzo industriale;

prevalente utilizzo agricolo.

Per ogni singolo settore occorrerà individuare:

numero di residenti;

numero, tipologia e addetti delle attività commerciali, artigianali, industriali;

elenco delle strutture, infrastrutture, attività presenti, con particolare attenzione alle strutture strategiche (ospedali, caserme, centrali elettriche, ecc.);

elenco delle strutture di soccorso che possono perdere funzionalità;

elenco dei beni artistici.

A tal fine è fondamentale la costruzione di un data-base digitale di tipo relazionale, strutturato in modo da agevolare ricerche ed elaborazione di informazioni.

Analisi di dettaglio devono essere finalizzate ad evidenziare le strutture, le attività e le situazioni che presentano elevata vulnerabilità ed in particolare:

edifici ed attività poste in fregio a corsi d'acqua in zone caratterizzate da correnti veloci;

attività ed abitazioni che presentano locali interrati di utilizzo abituale;

strutture che sono interessate da allagamenti con tiranti superiori ad un metro;

cicli di lavorazione delle principali industrie presenti ed i relativi potenziali rischi indotti;

le situazioni suscettibili di danno grave per accumulo di materiale.

Le informazioni di carattere generale sono desumibili da fonte ISTAT o dagli uffici di anagrafe comunali. Il censimento delle attività produttive può essere attuato utilizzando informazioni desumibili da Camere di commercio, da incrociare eventualmente con dati relativi a licenze o oneri tributari comunali.

4.2.3 *Il rischio geomorfologico.*

In base alle definizioni precedentemente attribuite il C.N.R. - G.N.D.C.I. (Canuti e Casagli, 1994) ha proposto il seguente schema operativo per l'analisi del rischio da frana:

1) descrizione dello stato della natura;

2) valutazione dell'intensità;

3) valutazione della pericolosità;

4) definizione degli elementi a rischio;

5) valutazione della vulnerabilità;

6) valutazione del rischio;

7) definizione del rischio accettabile e gestione del rischio.

La raccolta dei dati per la descrizione dello stato della natura da adottarsi per la definizione dei parametri del rischio è in genere sintetizzata mediante carte tematiche (mapping). Si tende a trattare separatamente le cause (fattori litologici, tettonici, morfologici, idrogeologici, meteorologici e antropici) dagli effetti (tipologia di movimento, materiale coinvolto, estensione areale, profondità stimata, direzione del movimento, grado di certezza nell'identificazione, velocità stimata, aree di richiamo e propagazione, stato di attività, aree potenzialmente instabili).

Per i fenomeni franosi la definizione dell'intensità non è immediata, dipendendo la severità di una frana da una serie di fattori di non facile valutazione, se non attraverso indagini e monitoraggi. Una definizione dell'intensità sulla base delle dimensioni, in funzione dei vari tipi di frana è legata al volume di materiale mobilitato (o alla profondità).

La valutazione della pericolosità, intesa come caratterizzazione dell'imprevedibilità di un fenomeno franoso di determinate caratteristiche, richiede la quantificazione spaziale e temporale della probabilità di occorrenza dell'evento. La valutazione completa della pericolosità prevede i seguenti passi (Hartlen e Viberg, 1988):

1) previsione spaziale: previsione delle aree interessate e della pericolosità relativa dei versanti, desunta dal quadro dei movimenti di versante passati o presenti, da determinarsi con criteri quali la valutazione empirica, l'indicizzazione degli effetti o delle cause, l'analisi statistica multivariata o probabilistica, l'analisi morfometrica o cinematica;

2) previsione temporale: probabilità di occorrenza dei movimenti, da determinarsi con criteri quali la stima empirica, l'analisi di serie temporali relative agli effetti o alle cause, il monitoraggio per confronto con soglie o modelli predefiniti;

3) previsione tipologica: previsione del tipo di frana che, con più elevata probabilità, può verificarsi nell'area in esame, da inserire nella carta inventario dei movimenti franosi;

4) previsione dell'intensità: previsione della velocità, delle dimensioni o dell'energia del fenomeno franoso;

5) previsione dell'evoluzione: previsione della distanza di propagazione, dei limiti di retrogressione o di espansione laterale e dunque dell'area che può essere interessata, direttamente o indirettamente, dal fenomeno franoso.

La sintesi delle informazioni consente la definizione completa della pericolosità, associando alla zonazione spaziale le informazioni desunte dalla previsione temporale, ed effettuando delle estrapolazioni per distribuire le informazioni sulla ricorrenza delle frane su tutto il territorio. L'utilizzo di opportuni indicatori di instabilità (geologia, geomorfologici, idrologici, vegetazionali) può consentire una zonazione più dettagliata entro la regione.

Gli elementi da considerare per la valutazione del rischio sono rappresentati dalla vita umana, dalle strutture ed infrastrutture pubbliche e private, dalle attività economiche e dai beni ambientali, tanto nel quadro di beni ed attività esistenti, quanto in quello previsto dai piani di programmi e sviluppo. Il valore da assegnare a ciascuna delle tipologie a rischio può essere espresso dal numero di unità esposte N o dalla superficie esposta S, per elementi definiti arealmente.

La vulnerabilità, intesa come grado di perdita prodotto su un elemento a rischio, non è di facile parametrizzazione, entrando in gioco fattori legati all'organizzazione sociale della regione in esame: a parità di altre condizioni infatti la vulnerabilità è minore laddove sono attivati programmi di prevenzione ed emergenza. In ogni caso è opportuno differenziare la vulnerabilità in base al tipo di elemento a rischio (vulnerabilità umana o di beni ed attività). La valutazione della vulnerabilità completa può essere espressa dal prodotto di tre quantità (Morgan e altri, 1992):

$$V = V_S \cdot V_T \cdot V_L$$

dove: V_S è la probabilità di impatto spaziale (es. che un edificio venga coinvolto da una colata di fango); V_T è la probabilità di impatto temporale (es. che l'edificio sia occupato al momento della frana); V_L è la probabilità di perdita della vita umana oppure la proporzione dell'elemento colpito che viene persa.

Se si esprime l'intensità del fenomeno in base alla velocità di spostamento, il limite oltre il quale la vita umana può essere direttamente vulnerata è posta in relazione alla velocità della corsa (1 m/s, HUNGR, 1981), tramite opportuni coefficienti che tengano conto del tempo di reazione e di elementi più vulnerabili come anziani e bambini (v=0.5 m/s, Del Prete ed altri, 1992) ed, eventualmente, della possibilità di evacuare completamente la zona a rischio (v=0.05 m/s, Cruden e Varnes, 1994).

Nel caso in cui l'elemento a rischio sia costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso associate una misura della severità del danno è fornita dall'impegno economico necessario per il ripristino della situazione precedente al dissesto.

4.3 *Caratteristiche di natura geologica, morfologica, idrologica e climatica.*

Per quanto riguarda le condizioni geologiche, intese nel senso più ampio, la base di partenza per l'individuazione di zone stabili e non soggette a dissesti di varia natura è costituita dall'analisi della cartografia di base e di dettaglio, sviluppata su base nazionale, regionale e locale, ovvero, in prima istanza e senza escludere eventuali ulteriori carte tematiche di dettaglio:

la Carta Geolitologica

la Carta dell'orientamento dei versanti;

la Carta dell'acclività dei versanti;

la Carta Idrogeologica;

la Carta Geomorfologica;

la Carta della vegetazione reale;

la Carta di copertura e di uso del suolo;

la Carta inventario dei movimenti franosi.

Alla luce della disamina della cartografia tematica disponibile si potranno immediatamente escludere aree:

poste su versanti acclivi, che necessitino di consistenti sbancamenti o riporti di terre;

su terreni di imposta di scadenti caratteristiche fisico-meccaniche e litologico-strutturali;

soggette a processi morfogenetici di tipo endogeno o esogeno, attivi o riattivabili;

sovrastanti terreni di copertura particolarmente comprimibili;

ubicate su strati rocciosi particolarmente fratturati disposti a franapoggio o ammassi rocciosi le cui famiglie di fratture isolino blocchi di roccia in condizioni di equilibrio instabile;

prossime a cigli di scarpate;

interessate da rilevanti fenomeni carsici;

poste in prossimità di faglie attive;

soggette a movimenti franosi attivi o riattivabili (crollo, scivolamento, scoscendimento, rotolamento, cedimento, ablazione calanchiva, colate di fango);

a rischio di valanghe;

nelle quali siano libere di defluire, perché non regimentate, le acque meteoriche dirette o provenienti da monte;

nelle immediate vicinanze di affioramenti sorgentizi, di zone di ristagno o in cui la falda idrica sia prossima al piano campagna.

Per la successiva verifica speditiva delle condizioni geologiche delle aree apparentemente idonee, difficilmente può essere sufficiente la semplice osservazione di superficie. Nella generalità dei casi il rilievo geologico di superficie deve essere integrato da indagini ed accertamenti specifici, che possono comprendere tanto una prospezione geofisica (più frequentemente di tipo elettrico che non sismico), quanto delle perforazioni geognostiche. Queste ultime sono quasi sempre il presupposto indispensabile ed irrinunciabile alla diretta conoscenza della natura e delle condizioni del sottosuolo, quali: la conoscenza della natura litologica e delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni; l'accertamento della presenza di eventuali falde idriche sotterranee; la taratura dei parametri geofisici.

Lo studio geologico può essere completato dall'esame stereoscopico delle fotografie aeree della zona, tecnica che consente di individuare con grande precisione le aree interessate da dissesti franosi in atto o quiescenti, o interessate in passato da fenomeni gravitativi (paleofrane) e di rilevare particolarità tettoniche e morfologiche che potrebbero sfuggire in mancanza di una visione d'assieme.

Allo studio geologico va affiancata una accurata analisi delle condizioni morfologiche, il cui strumento è costituito da un rilievo plano-altimetrico di dettaglio. Il rilevamento piano-altimetrico può essere ulteriormente perfezionato mediante la predisposizione di picchetti di controllo, laddove siano da temersi movimenti franosi, collegati a caposaldi di riferimento ubicati in punti certamente non soggetti a spostamenti, in modo da poter seguire, mediante accurate misure periodiche, l'eventuale evoluzione o il progresso di movimenti franosi, anche in rapporto agli eventi meteorologici.

La valutazione delle condizioni idrogeologiche dei siti sottoposti a giudizio di idoneità ai fini in oggetto deve essere fatta in relazione ai possibili riflessi che la circolazione delle acque sotterranee, interagendo con le formazioni geologiche presenti, può determinare ai fini della stabilità e della funzionalità delle aree stesse.

Si procederà pertanto al rilievo dell'idrologia superficiale e dell'idrologia sotterranea (dove possibile) a scala opportuna, con censimento di pozzi, sorgenti, individuazione di impluvi e del loro bacino imbrifero elementare, volto a stabilire la condizione e la ubicazione delle falde acquifere, anche per la migliore interpretazione degli effetti sulle condizioni di stabilità dei versanti.

La presenza di falda e la quota della superficie piezometrica possono essere rilevate attraverso l'uso di piezometri, la cui periodica lettura potrà dare indicazioni sul campo idrostatico, sulle potenzialità dell'acquifero e sulla sua persistenza.

In riferimento alle condizioni climatiche, particolare riguardo deve essere rivolto alla valutazione delle caratteristiche di ventosità della zona, che possono compromettere la stabilità dei moduli abitativi, la cui salvaguardia deve essere assicurata comunque attraverso idonei dispositivi di ancoraggio.

Dall'esame critico dei dati raccolti si potranno riconoscere le situazioni oggetto di dissesto, verificatesi anche in passato, ed individuare quelle in condizioni di equilibrio limite, per le quali è sconsigliabile l'allestimento delle aree.

4.4 *Caratteristiche di natura ambientale.*

La procedura di individuazione di aree idonee ai fini dell'impianto degli insediamenti temporanei non può prescindere da valutazioni sulla compatibilità con le prescrizioni di natura ambientale e paesaggistica del sistema normativo vigente.

La norma di riferimento in materia è costituita dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, contenente il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Saranno pertanto da escludere dal novero delle potenzialmente utilizzabili le aree sottoposte a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del citato decreto legislativo n. 42/2004, e quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo. A tale scopo è da prevedere il riscontro con le carte tematiche e con i piani territoriali paesistici o i piani urbanistico-territoriali elaborati dalle regioni.

L'insediamento nell'area di ricovero per moduli abitativi deve altresì avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, contenente la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi di salvaguardia dei valori ambientali:

prevenire l'inquinamento dei corpi idrici;

conseguire adeguate protezioni delle acque destinate a particolari usi;

non interferire con il sistema di utilizzo delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

mantenere la capacità naturale di auto depurazione del corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati è realizzabile attraverso i seguenti strumenti:

il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici individuati dalle autorità competenti;

la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza;

il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalle leggi dallo Stato, nonché di quelli definiti in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

l'individuazione di misure per la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili.

L'indagine dei fattori ambientali coinvolti nel processo di allestimento, impianto ed utilizzo delle aree individuate si attua attraverso un percorso simile a quello della valutazione di impatto ambientale; l'indagine parte dall'individuazione degli aspetti ambientali coinvolti nell'attività da porre in essere, fino alla determinazione degli impatti e degli effetti sull'ambiente. La procedura di valutazione è sintetizzabile in tre fasi:

ASPETTO AMBIENTALE
elemento di una attività che può interagire con l'ambiente

IMPATTO AMBIENTALE
qualunque modificazione dell'ambiente negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività antropiche

EFFETTO AMBIENTALE
qualunque conseguenza, diretta o indiretta dell'attività sulle caratteristiche dell'ambiente, sia essa negativa o benefica

1. *Analisi.*

Consiste in un'indagine preliminare dello stato attuale delle componenti ambientali e degli impatti, effettivi o potenziali, delle attività da porre in essere sull'ambiente.

2. *Verifiche.*

In questa fase è necessario raccogliere ed elaborare le informazioni che consentano di caratterizzare gli aspetti ambientali, in funzione del loro rapporto con l'ambiente ed il territorio circostante, evidenziando in particolare:

sensibilità dei vari sistemi in termini di vulnerabilità delle risorse e livelli di criticità delle risorse e delle aree comprese nell'ambito degli effetti;

vincoli insistenti sull'ambito concernenti i vari sistemi, aree e beni di rilevanza ambientale presenti nell'ambito;

descrizione della qualità ambientale iniziale dell'ambito, anche attraverso l'uso di opportuni indicatori di stato delle risorse dei vari sistemi;

definizione della pressione ambientale insistente sull'ambito per quanto concerne i vari sistemi, anche attraverso l'uso di opportuni indicatori di pressione.

Deve essere verificata la compatibilità delle azioni di trasformazione con il quadro conoscitivo delineato, anche in termini di coerenza con il quadro normativo, esplicitandone gli obiettivi di tutela e salvaguardia dei sistema ambientale e insediativo.

3. *Decisione.*

Qualora, a fronte di una giustificazione dell'opera in termini insediativi e socio-economici molto forte, la scelta di trasformazione implichi un aumento del carico ambientale, è necessario verificare la possibilità di adottare opportune misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti ambientali negativi.

Se ciò non fosse possibile, l'azione di trasformazione deve essere ridiscussa per quanto concerne le alternative di sito e la dimensione.

4.5 *Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio residuo.*

Aree che presentino limitata esposizione a condizioni di rischio residuo, da valutare ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'insediamento:

aree poste al di sotto di cavidotti aerei di trasporto di energia elettrica o sopra ad elettrodotti interrati;

aree esposte a pericolo di crolli di tralicci, ciminiere, antenne, strutture pericolanti o installazioni sopraelevate;

aree poste lungo i «corridoi» di atterraggio o decollo di aeromobili, ovvero in prossimità di attracchi di mezzi navali che trasportano materie infiammabili, esplodenti, tossiche o nocive;

aree percorse da adduttrici principali di acquedotti o gasdotti;

aree sottostanti a dighe, bacini idraulici, o condotte forzate, o limitrofe a corsi d'acqua a rischio di esondazione o prospicienti a spiagge soggette a rilevanti fenomeni di marea;

aree utilizzate come discariche, successivamente bonificate;

aree particolarmente esposte a fenomeni atmosferici particolarmente intensi quali forti venti, trombe d'aria, gelate notturne;

aree limitrofe a complessi industriali fonti di potenziale rischio chimico, biologico, di incendio;

aree adiacenti a zone boschive particolarmente sensibili al rischio di incendi o di degrado;

aree prossime ad impianti di depurazione o a grandi collettori di adduzione e/o di scarico, in non perfetta manutenzione.

4.6 *Caratteristiche ai fini della valutazione del rischio antropico.*

Il rischio chimico-industriale deriva da attività potenzialmente pericolose quali il deposito, la produzione, la lavorazione o trasformazione di sostanze che, per loro natura, per quantità o modalità di lavorazione possano dar luogo allo sviluppo di incidenti di rilevante portata per la popolazione e per l'ambiente. Tali sostanze sono in genere composti chimici che provocano effetti nonché sull'organismo umano quando sono malati, ingeriti o assorbiti per via cutanea (sostanze tossiche), oppure che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) e/o energia dinamica (sostanze esplosive).

Vengono definite «installazioni industriali a rischio di incidente rilevante» quelle in cui siano presenti determinate sostanze pericolose ed in cui siano presenti condizioni operative tali da far ritenere possibile il rilascio all'esterno delle sostanze e dell'energia in esse disponibili, o che siano esposte al cosiddetto «effetto domino», ovvero quando un incidente in un deposito ne può creare a catena altri.

Pertanto, nell'individuare l'area da destinare al ricovero della popolazione in emergenza, occorrerà tenere nella dovuta considerazione e valutare la vicinanza di insediamenti chimici ed industriali, fonte di potenziale pericolo.

La prevenzione degli incidenti industriali rilevanti è regolamentata da una ricca normativa di settore. Legge di riferimento principale in italia è il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la Direttiva CEE n 82 del 1° dicembre 1996, meglio conosciuta come «Direttiva Seveso 2». Si riportano nel seguito le principali definizioni contenute nel citato decreto legislativo sulla materia:

a) «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

b) «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

c) «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

d) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;

e) «sostanze pericolose», le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato 1, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

f) «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

g) «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;

h) «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

La citata norma definisce i processi produttivi, la natura ed i quantitativi di sostanze pericolose che caratterizzano gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, introducendo importanti novità soprattutto sul piano della sicurezza, l'informazione al pubblico, il controllo dell'urbanizzazione. La normativa stabilisce l'obbligo, per i proprietari ed i gestori di depositi e impianti in cui vengano stoccate o impiegate, in determinate condizioni, sostanze pericolose (in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti), di adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e alla mitigazione delle conseguenze, qualora essi dovessero verificarsi.

Per poter individuare le misure più adeguate da adottare, il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare un'analisi di sicurezza, per la individuazione degli incidenti connessi con l'esercizio dell'impianto, insieme allo studio della loro evoluzione in termini di conseguenze, per l'uomo e per l'ambiente.

La normativa prevede, inoltre, di notificare all'Autorità le caratteristiche della propria attività produttiva e i risultati dell'analisi, dimostrando di aver assunto adeguate misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie per prevenire e far fronte agli eventi incidentali risultanti dall'analisi.

Nei casi più complessi (ovvero in presenza di quantitativi consistenti di sostanze pericolose, secondo quanto prescritto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999) il gestore dell'impianto deve predisporre uno specifico rapporto di sicurezza, corredato da una approfondita analisi dei rischi e da una stima delle possibili conseguenze in caso d'incidente (in particolare in rapporto col territorio urbanizzato in cui l'impianto si colloca). La normativa attuale detta norme sui seguenti aspetti:

il riferimento alle sostanze pericolose per l'ambiente;

la necessità dell'attuazione di politiche di controllo dell'urbanizzazione in presenta di industrie a rischio d'incidenti rilevanti;

l'introduzione obbligatoria, presso le aziende, di sistemi di gestione della sicurezza, che si aggiungono alle misure di prevenzione impiantistiche;

lo studio delle situazioni a forte concentrazione di attività industriali;

il rafforzamento del sistema dei controlli, da effettuare con maggiore sistematicità da parte delle Autorità preposte;

una maggiore informazione al pubblico e la partecipazione della popolazione nel processo decisionale per i nuovi insediamenti.

Le Autorità competenti svolgono, sui rapporti di sicurezza, apposite istruttorie tecniche e controlli in loco, finalizzate a valutare se il gestore dell'azienda a rischio d'incidente rilevante abbia assolto correttamente agli obblighi imposti dalla normativa, come l'analisi dei rischi, ed abbia previsto adeguate misure di prevenzione e protezione per prevenire gli eventi incidentali e per far fronte alle conseguenze, qualora gli stessi si verificassero.

La legge 19 maggio 1997, n 137 contenente la «Sanatoria dei decreti legge di recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», prevede, tra l'altro, che i produttori di sostanze pericolose e i detentori di depositi a rischio di incidente rilevante trasmettano al Ministro dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma competente, al sindaco, al prefetto e all'Azienda sanitaria locale competente una scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante. Pertanto, nell'individuare le aree da adibire al ricovero in emergenza della popolazione, si dovranno tenere in debita considerazione le schede di informazione pervenute al comune e che lo stesso è tenuto a conservare in versione integrale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 sono state conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Tale trasferimento è subordinato all'adozione di apposita normativa regionale, volta a disciplinare il raccordo tra i soggetti incaricati delle istruttorie e a garantire la sicurezza del territorio e della popolazione interessata, e avviene solo dopo specifico accordo di programma tra Stato e regione, finalizzato alla verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni (art. 72).

Il decreto ministeriale LL.PP. 9 maggio 2001 («DM Urbanizzazione»), inoltre, su «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante», individua requisiti minimi inderogabili, con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione del suoli, ai fine di prevenire incidenti e limitarne conseguenze, indicando anche la necessità di mantenere opportune distanze minime di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali. A seguito dell'emanazione di tale decreto, ogni regione è tenuta ad adottare apposita disciplina, volta al coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo n. 334/1999 e dal decreto ministeriale LL.PP. 9 maggio 2001. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al «DM Urbanizzazione».

In tale scenario, ciascuna regione può dotarsi dello strumento normativo atto a stabilire le procedure ritenute più idonee per il controllo degli insediamenti industriali fonte di rischio di incidente rilevante; tale atto deve statuire l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, mediante:

l'individuazione delle autorità competenti titolari delle funzioni e del raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

la definizione delle modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, nonché le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;

la definizione delle procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Tutto ciò premesso, pertanto, la scelta dell'area sarà subordinata alla verifica preventiva in ordine agli indirizzi dettati dalla normativa regionale disponibile, in materia di industrie a rischio di incidente rilevante. Solo a seguito di detta valutazione, in mancanza di specifica normativa e salvo manifesta impossibilità di valide alternative, saranno da evitare, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche dominanti (quali il regime dei venti) aree prossime a magazzini, silos, serbatoi per lo stoccaggio, anche temporaneo, o la trasformazione di solidi, liquidi o gas soggetti a rischio di esplosione o di incendio, di tossicità o di nocività.

Un utile riferimento, in ogni caso, è rappresentato dall'«Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti», elaborato ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 334/1999, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, in collaborazione con l'ANPA - Dipartimento rischio tecnologico e naturale.

4.7 *Aspetti connessi al raccordo con gli strumenti urbanistici comunali.*

L'obiettivo dell'intera pianificazione di emergenza è quello di costruire, prima del verificarsi di eventi calamitosi, un progetto di organizzazione delle risorse (materiali ed umane) disponibili, in grado di fronteggiare situazioni di emergenza in qualche modo prevedibili nella genesi e nell'evoluzione. Tanto più il «sistema protezione civile» approfondisce gli aspetti di analisi dei possibili fenomeni calamitosi (previsione), attua interventi di mitigazione del rischio di tipo attivo o passivo (prevenzione) e allestisce un modello di intervento in emergenza definendo responsabilità, compiti e funzioni (organizzazione), tanto più ha probabilità di affrontare con successo le calamità.

Pertanto in condizioni ordinarie si potranno affrontare con la dovuta sistematicità le fasi di studio ed individuazione delle zone di territorio da adibire ad aree di ricovero, nonché dell'allestimento delle stesse secondo le esigenze del caso, eventualmente prevedendone un uso promiscuo. Eventuali particolari esigenze, manifestatesi a seguito di eventi non prevedibili o relativi a fenomeni di intensità ben più rilevante di quella posta a riferimento negli scenari della pianificazione di emergenza, dovranno essere affrontate direttamente in emergenza, eventualmente con il ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero con procedure derogatorie, se previste da ordinanze di protezione civile, con l'incertezza che ne consegue in termini di adeguatezza e tempismo delle definitive scelte adottate e dell'organizzazione operativa.

Le aree individuate ai fini dell'utilizzo in emergenza, aventi i requisiti richiamati nei precedenti paragrafi, di proprietà pubblica o privata, previste o meno all'interno di piani di protezione civile comunali o in piani territoriali di coordinamento provinciali, devono essere sottoposte ad un regime di vincolo urbanistico, le cui modalità di perfezionamento presentano specificità procedurali legate all'ambito territoriale ed al quadro di riferimento normativo definito da ciascuna regione o provincia autonoma.

Le procedure di approvazione dell'eventuale perizia di variante, necessaria a modificare la destinazione urbanistica dell'area individuata, saranno quelle vigenti e definite dalla legislazione statale e regionale. Potranno eventualmente valutare le regioni, nell'ambito di un programma su larga scala volto ad incentivare le attività di attuazione della pianificazione comunale di protezione civile, il ricorso ad eventuali procedure semplificate ed accelerate per l'approvazione delle perizie.

Le regioni e le province autonome, pertanto, cureranno di esplicitare formalmente i percorsi amministrativi per snellire ed agevolare le procedure di identificazione delle aree e di attivare, se del caso, uno schema organizzativo a livello di ambito sovracomunale, per poter assicurare l'effettiva disponibilità delle aree necessarie a seguito dell'evento, anche in ambito extra-comunale. Le province, cureranno il necessario coordinamento delle attività dei singoli comuni, anche ai fini dell'utilizzo delle aree in sede di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale.

05A01581

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Revoca della concessione 20 dicembre 2001 n. 021/01 per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Mille Uno Bingo s.r.l., in Villorba.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante nonne per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 021/01, stipulata in data 20 dicembre 2001, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Mille Uno Bingo Srl per la gestione del gioco del Bingo nella sala di Villorba (Treviso), Viale della Repubblica, 19/b;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista la motivata istanza del 24 settembre 2003, con la quale la Mille Uno Bingo S.r.l. ha chiesto la sospensione dell'attività nella sala-bingo di Villorba (Treviso), a decorrere dal l° ottobre 2003, preannunciando l'inoltro di una successiva istanza per il trasferimento dei locali della sala stessa;

Vista la lettera raccomandata a/r del 29 ottobre 2004, prot. n. 2003/46868/COA/BNG, ricevuta il 10 novembre 2003, con la quale, in riferimento alla sopraindicata istanza, è stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, la sospensione dell'attività ed è stato assegnato un periodo massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della lettera stessa, per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento dei locali, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è da ritenersi revocata e la Mille Uno Bingo S.r.l. è tenuta ad assicurare la continuità del servizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione;

Vista la lettera raccomandata a/r del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14419/COA/BNG, ricevuta il 26 aprile 2004, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale nell'evidenziare che la Mille Uno Bingo S.r.l. non ha inoltrato né l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo di Villorba (Treviso), né ha ripreso l'attività nella sala stessa, entro i termini assegnati, che sono scaduti il 9 gennaio 2004, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 021/01 del 20 dicembre 2004 e di escussione della cauzione prestata, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Vista la lettera del 26 aprile 2004, con la quale in nome e per conto della Mille Uno Bingo S.r.l., in riscontro alla lettera del 12 marzo 2004, viene comunicato, tra l'altro, che «non mancheremo entro il mese di maggio 2004 di darvi contezza della provincia che formerà oggetto di scelta per il trasferimento della concessione»;

Considerato che fino alla data del presente provvedimento l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo di Villorba (Treviso) non è stata prodotta, e che nella sala stessa non è stata ripresa l'attività, come risulta anche dalle lettere della questura di Treviso del 13 gennaio 2004, nr. 11E/03, del 13 dicembre 2004, n. 11E/04, e del 19 gennaio 2005, nr. 11E/05, con le quali è stato comunicato che la sala è chiusa al pubblico e che la Mille Uno Bingo S.r.l. ha cessato definitivamente l'attività restituendo alla questura stessa l'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS;

Considerato che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attività da parte di una sala-bingo è stimabile in misura superiore a € 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le entrate erariali sono state pari a circa € 360.000.000 e le sale-bingo attive a circa 300, e che pertanto si rende escutibile l'importo, pari ad € 516.456,89, della cauzione complessiva di € 531.951,00 prestata a garanzia degli obblighi della Mille Uno Bingo S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 (per € 516.456,89) e ai sensi dell'art. 8, comma 14 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge 1º agosto 2003, n. 2000 (per € 15.494,11);

Visti gli ulteriori elementi istruttori relativi ai procedimenti il cui avvio è stato comunicato con la sopraindicata lettera del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14419/COA/BNG;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 021/01, stipulata in data 20 dicembre 2001, è revocata, nei confronti della Mille Uno Bingo S.r.l., la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di € 531.951,00 di cui all'atto di fideiussione n. S/11762/04 dell'11 novembre 2004, rilasciato dalla Sant'Andrea Finanziaria S.p.a., per un importo pari ad € 516.456,89 costituente cauzione a garanzia degli obblighi della Mille Uno Bingo S.r.l., ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01376

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Riconoscimento, al dott. Pizzoferrato Renzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Pizzoferrato Renzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «traumatologia e ortopedia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10, 11, 12 e 13 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Pizzoferrato Renzo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «traumatologia e ortopedia» rilasciato in data 15 dicembre 1997 dal Ministerio del Trabajo - Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Hospital General «Miguel Pérez Carreño», Caracas (Venezuela), al dott. Pizzoferrato

Renzo, cittadino italiano, nato a Valera (Venezuela) il 12 gennaio 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01318

DECRETO 2 febbraio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Star».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 dicembre 2002 dall'impresa Basf Agro S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Cabrio Star» contenente le sostanze attive pyraclostrobin e folpet;

Visto il decreto 24 gennaio 2005, con cui è stata trasferita la titolarità dei prodotti già registrati ed in corso di registrazione dall'impresa Basf Agro S.p.a. all'impresa Basf Italia S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Visto il decreto del 7 maggio 2004, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive tra cui pyraclostrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'ufficio del 13 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 dicembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Cabrio Star», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva folpet.

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

prodotti destinati all'alimentazione: uve;

limiti massimi di residui (mg/kg): 2.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e litri 1-3-4-5-6-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Wyeth Lederle S.p.a., Z.I. via F. Gorgonie - Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973 - 27 marzo 1998, importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Basf Aktiengesellschaft D - 67056 Ludwigshafen, Germania e Basf Espanola S.A., Tarragona, Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12530.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

CABRIO® STAR

Fungicida

Suspo-emulsione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PYRACLOSTROBIN puro g 3,3(=40 g/l)
FOLPET puro g 32,5(=400 g/l)
Coformulanti q. b. a g100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Tarragona, Spagna
WYETH LEDERLE S.p.A., Z.I. Via F. Gorgone - Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Contenuto netto: 1 – 2,5 – 4 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRACLOSTROBIN 3,3% e FOLPET 32.5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori, gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
PYRACLOSTROBIN - Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.
Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE
Formulato come suspo-emulsione, CABRIO STAR è un fungicida indicato per la lotta contro le principali malattie della vite, tra cui in particolare la peronospora e l'oidio.

MODO D'AZIONE
Pyraclostrobin e Folpet appartengono a due famiglie chimiche distinte e posseggono un diverso meccanismo di azione.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Malattie	Dose mL/hL	Dose L/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora, Oidio, Black-rot, Escoriosi	220-250	2 – 2,5	10-14	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

Il prodotto applicato nelle fasi di pre-fioritura consente di contenere anche le infezioni di botrite.
CABRIO STAR va applicato preferibilmente in via preventiva.

Si consiglia l'impiego di CABRIO STAR nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

a.d

05A01379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 gennaio 2005.

Rivalutazione dal 1° gennaio 2001 delle rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003 e 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1997 al 2000;

Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,06 per cento dal 1997 al 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive per l'anno 1998;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2003 concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2003;

Vista la delibera del presidente-commissario straordinario dell'INAIL del 27 luglio 2004, n. 503;

Vista la necessità di provvedere alla determinazione della misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle rendite con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista, altresì, la necessità di provvedere alla rideterminazione delle medesime retribuzioni annue già stabilite per gli anni 2002 e 2003 applicando gli indici ISTAT alla nuova retribuzione del 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,5 per cento;

Considerato che per l'anno 2004 non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:

dal 1° gennaio 2001, euro 41.011,70;

dal 1° luglio 2002, euro 42.119,02;

dal 1° luglio 2003, euro 43.129,88;

dal 1° luglio 2004, euro 44.208,13.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione pari ad euro 41.011,70 al 1° gennaio 2001, riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2000, mentre gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2002 in poi, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55

05A01625

DECRETO 1° febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Tecno servizi a r.l.», in Triggiano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 18 aprile 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «La Tecno servizi a r.l.», con sede in Triggiano, è stata sciolta e la sig.ra Sgroni Giuseppina è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo all'accertamento a seguito di diffida, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che l'Ente Poste Italiane ha restituito, per compiuta giacenza, la nota dello scrivente n. 15422 del 27 ottobre 2004 relativa alle controdeduzioni di avvio della procedura di sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Tecno servizi a r.l.», con sede in Triggiano, costituita in data 20 maggio 1998 per rogito del notaio Guaragnella Carlo, posizione n. 8464, codice fiscale n. 05177850723, R.E.A. n. 403676, registro società n. 82675, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 18 aprile 2002 in sostituzione della sig.ra Giuseppina Sgroni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 1° febbraio 2005

Il dirigente del servizio: BALDI

05A01315

DECRETO 1° febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trastevere a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 febbraio 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Trastevere a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta e il sig. Saverio Belviso è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 15099 del 19 ottobre 2004, regolarmente ricevuta il 27 ottobre 2004;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Trastevere a r.l.» con sede in Bari, costituita in data 14 febbraio 1978 per rogito del notaio Michele Buquicchio, posizione n. 3641, codice fiscale n. 00953760725, R.E.A. n. 0178476, registro società n. 10195, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 15 febbraio 2000 in sostituzione del sig. Saverio Belviso.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 1° febbraio 2005

Il dirigente del servizio: BALDI

05A01316

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coo. Med. Mediterraneo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 febbraio 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Coo.Med. Mediterraneo - Piccola società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Coo.Med. Mediterraneo - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Carlo Fragomeni in data 10 febbraio 2000, repertorio n. 26307, registro imprese n. 10636 della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1961/293885, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 febbraio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01353

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Logos piccola soc. coop. a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese il bilancio di esercizio, atteso che non è stato mai redatto e approvato;

non ha mai svolto atti di gestione;

non è in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Logos piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3172, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Taranto in data 6 dicembre 2000, repertorio n. 54887, codice fiscale n. 02344700733, omologato dal tribunale di Taranto in data 24 gennaio 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01290

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Paca soc. coop. a r.l.», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese il bilancio di esercizio, atteso che non è stato mai redatto e approvato;

non ha mai svolto atti di gestione;

non è in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Paca soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3167, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Pignatelli di Palagiano in data 26 luglio 2000, repertorio n. 22960, raccolta n. 3238, codice fiscale n. 02340990734, omologato dal tribunale di Taranto in data 29 settembre 2000, è sciolta per atto

d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01291

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Viamare soc. coop. sociale a r.l.», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione;

non è in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Viamare soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3085/315252, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Martina Franca in data 14 dicembre 2001, repertorio n. 60331, codice fiscale n. 02397310737, omologato dal Tribunale di Taranto in data 7 febbraio 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01292

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2004.

Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103;

Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103/Amend.1;

Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 103/Amend.2;

Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 è uno dei regolamenti ai quali la Comunità europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 346 del 17 dicembre 1997;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione degli evidenziatori retroriflettenti

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.

2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.

3. Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresì ai veicoli indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasporti specifici.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti

1. Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all'art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104, riportate nell'allegato *B* al presente decreto.

2. La conformità degli evidenziatori retroriflettenti è attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 104.

3. In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, nonché dai Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza è equivalente a quello assicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104.

Art. 3.

Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli

1. Le modalità di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

Revisioni

1. I veicoli di cui all'art. 1 privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata in occasione della revisione periodica, disposta ai sensi dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001.

Art. 5.

A l l e g a t i

1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 230

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA APPLICAZIONE SUI VEICOLI DEGLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI

1. Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli appartengono alla classe "C" definita nel regolamento ECE/ONU n. 104.

2. Gli evidenziatori retro-riflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l'intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l'intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente. Per "intera" si intende almeno l'80 per cento della lunghezza o della larghezza del veicolo. E' consentita l'applicazione degli evidenziatori in maniera tale da rendere visibile la sagoma posteriore e laterale del veicolo.

3. Gli evidenziatori retro-riflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzioni.

3.1. E' consentito, nel caso di superfici flessibili quali i teloni, l'uso di evidenziatori retro-riflettenti segmentati che possano facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone. La distanza tra due elementi retro-riflettenti contigui non deve comunque superare il centimetro cosi' da garantire una certa continuita' visiva.

3.2. E' consentito, solo in casi particolari, quali superfici grecate od estremamente irregolari, una spaziatura maggiore a condizione che l'intera lunghezza o larghezza del mezzo sia sempre percettibile il piu' possibile come continua. In tal caso, la distanza tra i singoli elementi retroriflettenti non deve superare il 50 per cento della lunghezza dell'elemento retroriflettente piu' corto.

4. L'altezza minima dal suolo dei materiali retroriflettenti applicati sui veicoli deve essere di 250 mm. L'altezza massima non deve superare i 1500 mm. Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendano possibile il rispetto di tale limite esso potra' essere elevato a 2100 mm. Se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell'altezza massima, pari a 1500 mm, si applica alla striscia di materiale retro-riflettente posta a quota inferiore.

5. Gli evidenziatori retro-riflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo. Gli evidenziatori applicati posteriormente devono essere di colore rosso o giallo.

6. La distanza minima tra i materiali retro-riflettenti montati sul retro del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm.

7. Nelle figure 1 e 2 sono illustrati alcuni esempi di modalita' di applicazione sui veicoli degli evidenziatori retro-riflettenti.

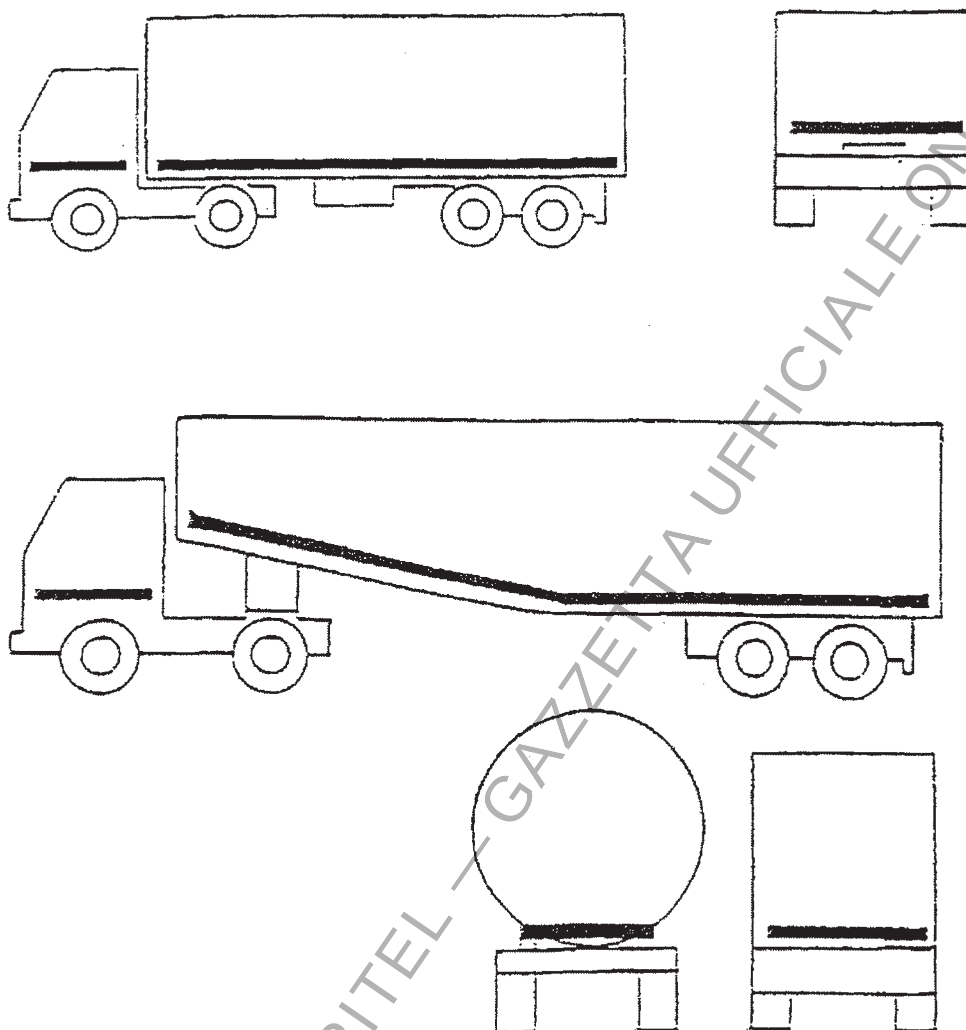


Figura 1. – Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti. Segnalazione dell'ingombro laterale e posteriore (configurazione minima obbligatoria)

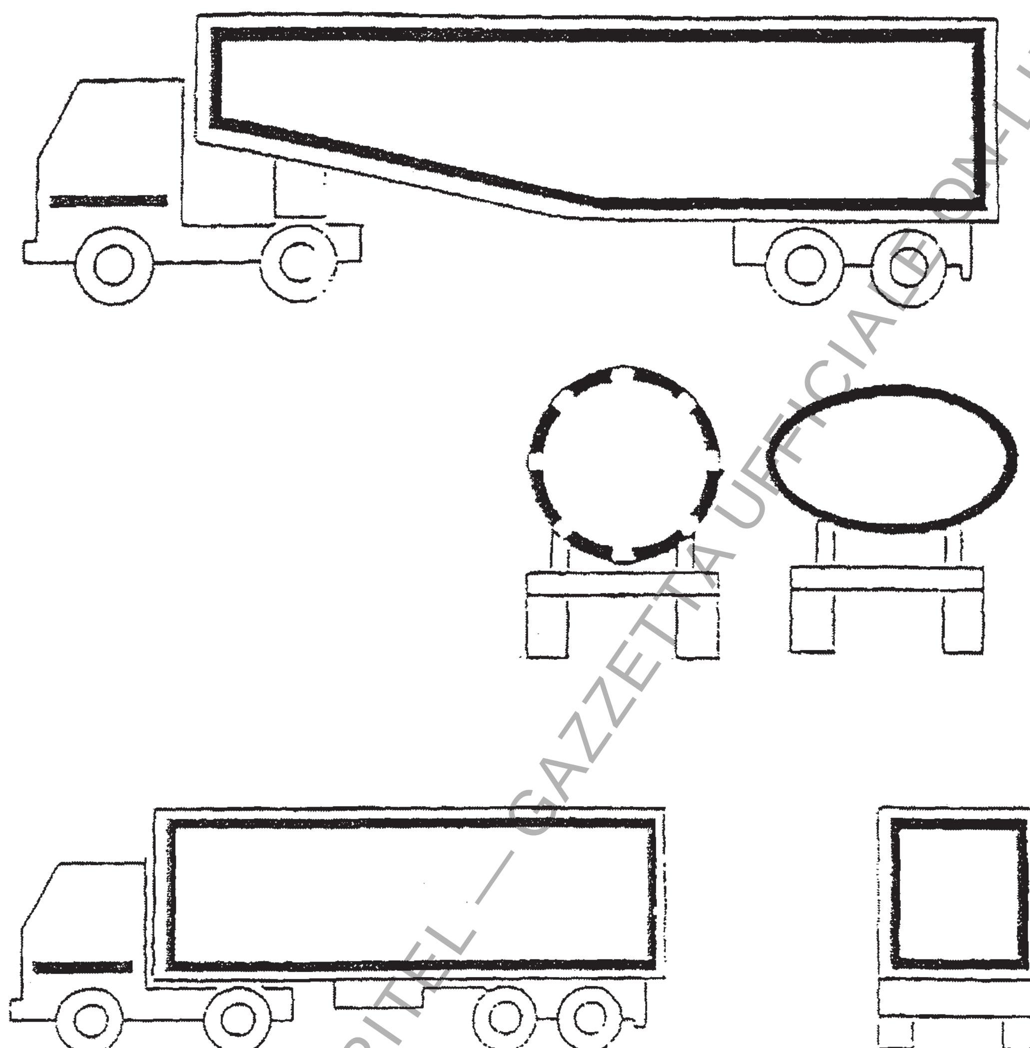


Figura 2 – Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti.
Segnalazione dell'intera sagoma del mezzo (facoltativa)

ALLEGATO B

TESTO DEL REGOLAMENTO ECE ONU N. 104

Nota: Le prescrizioni relative alle grafiche distintive di cui al paragrafo 2.1.3 del regolamento ECE/ONU n. 104, impiegate ai fini pubblicitari sui veicoli, si applicano unicamente per cio' che concerne l'omologazione del materiale retroriflettente e non ai fini dell'apposizione di tali grafiche sul veicolo.
In Italia, le prescrizioni vigenti in materia di pubblicita' sui veicoli, sono quelle di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 285/92 (codice della strada) e dell'articolo 57 del D.P.R 492/95 (regolamento di esecuzione del codice della strada).

ACCORDO

RIGUARDANTE LA ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE UNIFORMI APPLICABILI AI VEICOLI A MOTORE ED AI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO ED ALLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI E/O UTILIZZATI SU DI ESSI, NONCHE' ALLE CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE A TALI PRESCRIZIONI.

(revisione 2, inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 16 Ottobre 1995)

Addendum 103; Regolamento No. 104

Data di entrata in vigore: 15 Gennaio 1998

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI ED I LORO RIMORCHI

Traduzione ufficiosa

Precedente titolo dell'Accordo:

Accordo concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione nonché il reciproco riconoscimento delle omologazioni e dei dispositivi di equipaggiamento e delle parti di veicoli a motore, fatto a Ginevra il 20 Marzo 1958.

Regolamento No. 104

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI PESANTI, LUNGHI ED I LORO RIMORCHI

Contenuto

Regolamento

1 Campo di Applicazione

2 Definizioni

3 Domanda di omologazione

4 Marchi depositati e altri marchi

5 Omologazione

6 Prescrizioni generali

7 Prescrizioni particolari

8 Modifiche ed estensione dell'omologazione del tipo di evidenziatore retroriflettente ed estensione della omologazione

9 Conformità della produzione

10 Sanzioni per la non-conformità della produzione

11 Arresto definitivo della produzione

12 Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

Allegati

Allegato 1 Sistema di coordinate CIE; Sistema goniometrico incorporante il sistema angolare CIE

Allegato 2 Comunicazione concernente l'omologazione o l'estensione o il rifiuto della omologazione o l'arresto definitivo della produzione degli evidenziatori retroriflettenti dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi in conformità al Regolamento No.104

Allegato 3 Esempi del marchio di omologazione

Allegato 4 Procedura di prova

Allegato 5 Prescrizioni relativa alle dimensioni degli evidenziatori

Allegato 6 Prescrizioni colorimetriche

Allegato 7 Prescrizioni fotometriche

Allegato 8 Resistenza agli agenti esterni

Allegato 9 Raccomandazioni concernenti la forma e la installazione degli evidenziatori.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni si applicano all'omologazione degli evidenziatori retroriflettenti atti a migliorare la visibilità e la percezione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.

2. DEFINIZIONI-

2.1.1. Ai fini della applicazione delle presenti prescrizioni valgono le definizioni seguenti:

2.1.1. "*Evidenziatore*": una striscia rettangolare o una serie di queste strisce atte ad essere applicate in maniera tale da identificare l'intera lunghezza del veicolo e del suo rimorchio visto di lato (evidenziatore laterale) oppure di dietro (evidenziatore posteriore).

2.1.2. "*Evidenziatore di sagoma*": una serie di strisce atte ad essere applicate in maniera tale da evidenziare la sagoma del veicolo visto di lato (evidenziatore laterale) oppure di dietro (evidenziatore posteriore).

2.1.3. "*Grafiche distintive* ": grafiche addizionali colorate intese ad essere applicate nel campo interno degli evidenziatori di sagoma e caratterizzate dall'avere un coefficiente specifico di intensità luminosa sensibilmente inferiore al coefficiente specifico di intensità luminosa dei materiali definiti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.

2.1.4. "*Unità campione*": una parte o tutto il materiale retroriflettente da utilizzare per la realizzazione degli evidenziatori e delle grafiche così come definiti ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.

2.2. "Retroriflettenza" :Proprietà ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprietà permane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti:

2.2.1 "*Materiale evidenziatore retroriflettente*": una superficie o un dispositivo che, colpito da un raggio luminoso direzionale rinvia in condizioni di retroriflettenza una gran parte della luce incidente;

2.3. Definizioni geometriche (vedi allegato 1, fig. 1)

2.3.1 "*Centro di riferimento*": un punto ubicato in prossimità o sulla superficie retroriflettente designato quale centro del dispositivo al fine della definizione delle sue caratteristiche;

2.3.2 "*Asse di illuminazione*" (simbolo I): un segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della sorgente luminosa;

2.3.3 "*Asse di osservazione*" (simbolo o): segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della parte sensibile dell'apparecchio di misura (ricettore);

2.3.4 *Angolo di divergenza (simbolo α)*": angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di osservazione. L'angolo di divergenza è sempre positivo e, nel caso dei materiali retroriflettenti, è limitato ai piccoli angoli.

2.3.5 "*Semi-piano di osservazione*": semi-piano definito dalle rette che comprendono l'asse di riferimento e l'asse di illuminazione;

2.3.6 "*Asse di riferimento (simbolo R)*": semi-retta con origine al centro di riferimento, utilizzata per definire l'orientamento del materiale retroriflettente;

2.3.7 "*Angolo di illuminazione (simbolo β)*": angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di riferimento. L'angolo di illuminazione è normanlmente non superiore a 90°. Tuttavia, la sua variazione massima si intende definita dalla relazione $0 \leq \beta \leq 180°$. Ai fini di specificare completamente l'orientamento, l'angolo di illuminazione è caratterizzato dalle due componenti β_1 e β_2.

2.3.8 "*Angolo di rotazione (simbolo ε)*": angolo che indica l'orientamento del materiale retroriflettente, definito con un simbolo appropriato, che indica la rotazione sull'asse di riferimento.

2.3.9 "*Primo asse (simbolo I)*: l'asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al semi-piano di osservazione;

2.3.10 *Prima componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β_1)*": l'angolo formato tra l'asse di illuminazione ed il piano che contiene l'asse di riferimento ed il primo asse. Ampiezza: $-180° < \beta_1 \leq 180°$;

2.3.11 "*Seconda componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β_2)*": l'angolo formato dall'asse di riferimento e il semi-piano di osservazione.

Ampiezza: $-90° \leq \beta_2 \leq 90°$;

2.3.12 "*Secondo asse*": asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento. Per valori dell'angolo β_1 compresi tra -90° e +90°, la posizione del secondo asse sul semi-piano di osservazione è convenzionalmente assunta come positiva (vedi figura 1 dell'allegato 1);

2.4. Definizione dei termini fotometrici

2.4.1 "*Coefficiente specifico di intensità luminosa (R')*": rapporto tra il coefficiente di intensità luminosa R della superficie retroriflettente e la sua area A;

$$R' = \frac{R}{A}$$

Il coefficiente specifico di intensità luminosa R'è espresso in candele per m^2 per lux ($cd \cdot m^{-2}\, lux^{-1}$)

$$R' = \frac{I}{E_{\perp} * A}$$

(Luminanza / Illuminazione)

2.4.2 "*Diametro angolare del campione di materiale retroriflettente (simbolo η_1)*": l'angolo sotteso dalla più grande dimensione del campione di materiale retroriflettente riferito sia al centro della sorgente luminosa sia al centro del ricettore;

2.4.3 "*Diametro angolare del ricettore (simbolo η_2)*": angolo sotteso dalla più grande dimensione del ricettore così come visto dal centro di riferimento ($\beta_1 = \beta_2 = 0°$);

2.4.4 "*Fattore di luminanza (simbolo β)*": rapporto tra le la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto nelle stesse condizioni di illuminazione e osservazione.

2.5. Descrizione del goniometro

Nella fig.2 dell'allegato 1 è stato riprodotto un goniometro che può essere utilizzato per effettuare misure di rretroriflettenza secondo le caratteristiche geometriche della CIE. Nello schema il fotometro è arbitrariamente ubicato al di sopra della sorgente (O). Il primo asse è indicato come fisso, orizzontale e perpendicolare al semipiano di osservazione (I). Nella pratica può essere utilizzata una qualunque geometria equivalente a quella schematizzata nell'allegato.

2.6. Definizione di "tipo"

Per evidenziatori di tipo differenti si intendono materiali che differiscono essenzialmente per quanto riguarda:

2.6.1 Il nome o marchio di fabbrica;

2.6.2 Le caratteristiche del materiale retroriflettente costituente l'evidenziatore;

2.6.3 Le parti che concernono le proprietà dei materiali costituenti gli evidenziatori o i dispositivi;

3. **DOMANDA DI OMOLOGAZIONE**

3.1 La domanda di omologazione di un materiale retroriflettente deve essere presentata dal titolare del nome commerciale o del marchio di fabbrica ovvero, se del caso, dal suo rappresentante debitamente accreditato e deve essere accompagnata da:

3.1.1 Disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo. I disegni devono mostrare geometricamente come i materiali devono essere applicati sul veicolo. Devono riportare, inoltre, la posizione destinata al numero di omologazione ed al simbolo di identificazione in relazione al cerchio del marchio di omologazione;

3.1.2 Una breve descrizione delle specifiche tecniche dei materiali retroriflettenti;

3.1.3. Campioni di materiali retroriflettenti, come specificato nell'allegato 4;

4. **NOMI DEPOSITATI E ALTRI MARCHI**

4.1 Ciascun materiale retroriflettente presentato alla omologazione deve riportare:

4.1.1 La ragione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente;

4.1.2 Un riferimento di orientamento "TOP" che deve essere presente su ogni elemento il cui sistema retroriflettente non è omnidirezionale e almeno

- ogni 0.5 m per le strisce,
- uno per ogni area minima di 100x100 mm^2

4.2 I marchi devono essere chiaramente leggibili sull'esterno del materiale costituente gli elementi e devono essere indelebili.

5. **OMOLOGAZIONE.**

5.1 Se il materiale retroriflettente sottoposto all'omologazione conformemente al paragrafo 4 soddisfa i requisiti del presente Regolamento, l'omologazione e' concessa.

5.2 A ciascun tipo approvato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente, 00 per il Regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di emendamenti corrispondenti alle più recenti e importanti modifiche tecniche apportate al Regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte Contraente non potrà attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di materiale retroriflettente.

5.3 L'omologazione, il rifiuto o l'estensione di omologazione di un tipo di materiale di materiale retroriflettente in applicazione del presente Regolamento dovrà essere comunicato alle Parti Contraenti che applicano il presente Regolamento mediante un modello conforme a quello riprodotto nell'allegato 2 al presente Regolamento.

5.4 Ogni materiale retroriflettente conforme al tipo omologato secondo il presente Regolamento dovrà riportare, in aggiunta ai marchi *prescritti nel paragrafo 4.1, un marchio internazionale di omologazione leggibile e* indelebile costituito da:

5.4.1 *Un cerchio all'interno del quale è posta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso* l'omologazione. 1/

1/ 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica Ceca, 9 Spagna, 10 Serbia e Montenegro, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (vacante), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Russia, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (vacante), 31 Bosnia Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (vacante), 34 Bulgaria, 35 (vacante),36 (Lituania), 37 Turchia, 38 (vacante), 39 Azerbaijan, 40 Macedonia, 41 (vacante), 42 (Comunita' Europea), 43 Giappone, 44 (Vacante), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda. I numeri seguenti saranno attribuiti agli altri Paesi a seconda dell'ordine cronologico della loro retifica dell'accordo riguardante l'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e parti dei veicoli a motore, oppure della loro adozione a questo Accordo, ed i numeri cosi' attribuiti saranno comunicati al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti al Regolamento 104 sono elencate nel documento TRANS/WP.29/343 della ECE/ONU.

5.4.2 Il numero di questo Regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione secondo quanto descritto al paragrafo 5.2

5.4.3. I seguenti simboli aggiuntivi indicanti la classe del materiale:

5.4.3.1 "C" per indicare materiale evidenziatore/evidenziatore di sagoma;

5.4.3.2 "D" per indicare materiale per grafiche distintive destinate ad un'area limitata;

5.4.3.3 "E" per indicare materiale per grafiche distintive destinate ad un'area estesa;

5.4.3.4 "D/E" per indicare materiali per grafiche distintive da impiegare come base o sfondo di processi di stampa di "logo" pienamente colorati e di evidenziatori di classe "E "che soddisfano le prescrizioni previste per la classe D;

5.5. Il marchio di omologazione deve essere ben visibile e chiaramente leggibile, sull'esterno del materiale evidenziatore, deve inoltre essere indelebile e posizionato almeno una volta

- per le strisce ad una distanza di 0.5 m,

- per le superfici comprendenti un'area minima di 100x100 mm^2.

5.6 L'allegato 3 di questo Regolamento riporta un esempio della disposizione del marchio di omologazione.

6. SPECIFICHE GENERALI

6.1 I materiali retroriflettenti devono essere realizzati in maniera tale da garantire un comportamento soddisfacente in condizioni normali di impiego. Essi, inoltre, non devono presentare alcun difetto di progettazione o di fabbricazione che sia pregiudizievole per un efficiente funzionamento o per il loro mantenimento in buone condizioni.

6.2 I materiali retroriflettenti o le loro parti, non devono essere facilmente rimovibili.

6.3 I sistemi di applicazione dei materiali devono essere durevoli e stabili.

6.4. La superficie esterna dei materiali evidenziatori/ grafiche retroriflettenti deve poter essere facilmente pulita. La superficie non deve, di conseguenza, essere in alcun modo irregolare ed eventuali sporgenze non devono impedire una facile pulizia.

7. SPECIFICHE PARTICOLARI

7.1 I materiali retroriflettenti devono anche soddisfare le condizioni di forma e dimensioni, i requisiti colorimetrici, fotometrici, fisici e meccanici stabiliti negli allegati da 5 a 8 di questo Regolamento.

7.2 La pubblicità composta da logo , marchi di fabbrica o lettere/caratteri retroriflettenti deve essere "discreta" [1]. Essa puo' consistere in materiali di classe "D" se l'area totale retroriflettente e' inferiore a 2 m^2. Per superfici di almeno 2 m^2 devono impiegarsi materiali di classe "E"

7.2.1 Per i materiali della classe "D" i valori massimi del coefficiente specifico di intensità luminosa sono minori o uguali ai valori definiti nell'allegato 7, tabella 2, e sono destinati all'uso come evidenziatori/grafiche distinti.

7.2.2 Per i materiali della classe "E" i valori massimi del coefficiente specifico di intensità luminosa sono minori o uguali al 33% dei valori definiti nell'allegato 7, tabella 2.

7.2.3 Materiali retroriflettenti di colore bianco destinati all'impiego come sfondo per logo pienamente colorati o per evidenziatori di classe "E" in uso, privi di aree non stampate,possono soddisfare i requisiti dell'allegato 7, tabella 2, per i materiali di classe "D" e devono essere marcati come classe "D/E";

[1]Nulla di quanto contenuto in questo Regolamento impedisce alle autorità nazionali di proibire l'uso di pubblicità, logo, evidenziatori/grafiche distintivi retroriflettenti secondo la definizione data nel paragrafo 2.1.3. di questo Regolamento.

7.3 A seconda della natura del materiale retroriflettente, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori ad omettere alcuni test non necessari, a condizione che tale omissione venga menzionata nelle "Osservazioni" sul modello di notifica dell'omologazione.

8. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE PER MATERIALI RETRORIFLETTENTI.

8.1. Ogni modifica del materiale retroriflettente dovrà essere notificata al servizio amministrativo che ha concesso l'omologazione. Questo servizio può allora:

8.1.1. considerare che le modifiche introdotte non comportano il rischio di sensibili influenze sfavorevoli e che, in ogni caso, il tipo di materiale sia ancora conforme ai requisiti;

8.1.2. o richiedere un ulteriore verbale di prova, al servizio tecnico responsabile della esecuzione delle prove.

8.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione con l'indicazione delle modifiche saranno notificati, seguendo la procedura specificata al paragrafo 5.3, alle Parti aderenti all'Accordo che applicano questo Regolamento.

8.3. L'autorità competente che ha accordato l'omologazione dovrà assegnare un numero di serie ad ogni modello di comunicazione di omologazione concesso a seguito dell'estensione.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la conformità di produzione devono essere conformi a quelle fissate nell'Accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e devono rispondere ai seguenti requisiti:

9.1. Qualsiasi materiale retroriflettente omologato secondo questo Regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, e soddisfare i requisiti stabiliti nei paragrafi 6 e 7.

9.2. La conformità della produzione non dovrà essere contestata se il valore medio delle misurazioni fotometriche di cinque campioni presi a caso, si scosta, in difetto, di non più del 20% dai valori prescritti contenuti nell'allegato 7 del presente Regolamento.

9.3. La conformità della produzione non sarà contestata se il valore medio delle caratteristiche colorimetriche di cinque campioni presi a caso e esaminati per mezzo di un'ispezione visiva, soddisfa i requisiti contenuti nell'allegato 6 di questo Regolamento.

9.4. L'autorità che ha concesso l'omologazione può, in qualsiasi momento, verificare i metodi di controllo della conformità, applicati in ogni struttura di produzione. La normale frequenza di queste verifiche dovrà essere di almeno una volta ogni due anni.

10. SANZIONI IN CASO DI NON-CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1 L'omologazione concessa in base a questo Regolamento, riguardo un tipo di materiale retroriflettente, può essere ritirata se non vengono soddisfatti i requisiti stabiliti sopra, o se un materiale retroriflettente, che reca il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

10.2. Se una Parte Contraente dell'Accordo che applica questo Regolamento ritira un'omologazione che ha precedentemente concesso, essa dovrà immediatamente notificarlo alle altre Parti Contraenti che applicano questo Regolamento, per mezzo di un modello di notifica conforme al modello dell'allegato 2 del presente Regolamento.

11. INTERRUZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione interrompe definitivamente la produzione di un materiale retroriflettente omologato secondo il presente Regolamento, questi dovrà informare l'autorità che aveva concesso l'omologazione. Alla ricezione di tale comunicazione l'autorità informerà le altre Parti, che applicano il presente Regolamento, per mezzo di una copia del modello di notifica conforme al modello contenuto nell'allegato 2 del presente Regolamento.

12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI ALLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Le Parti Contraenti all'Accordo che applicano questo Regolamento dovranno comunicare alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati alle prove di omologazione e quelli dei servizi amministrativi che accordano l'omologazione ed a cui devono essere trasmessi i moduli che certificano l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o il ritiro dell'omologazione o l'interruzione definitiva della produzione emessa da altri paesi.

Allegato 1

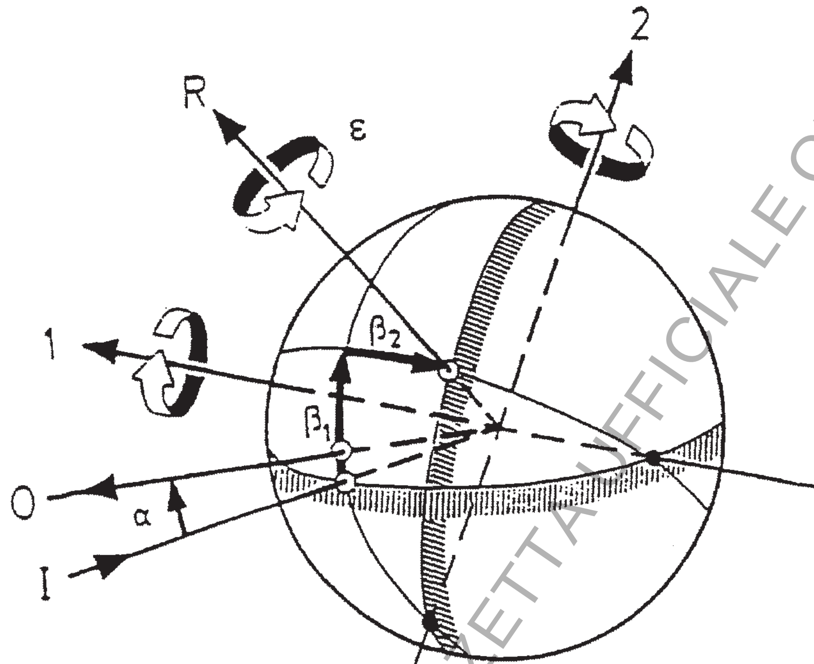


Figura 1

SISTEMA DI COORDINATE CIE

1: Primo Asse	I: Asse di illuminazione	α: Angolo di osservazione
2:Secondo Asse	O: Asse di osservazione	β_1 ; β_2: Angolo di illuminazione
	R: Asse di riferimento	ε: Angolo di rotazione

Sistema angolare della CIE per le specifiche e le verifiche dei materiali retroriflettenti.

Il primo asse è perpendicolare al piano che contiene l'asse di osservazione e l'asse di illuminazione.

Il secondo asse è perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento.

Tutti gli assi, angoli e sensi di rotazione sono evidenziati nella loro configurazione di segno positivo.

Note: a) **L'asse principale fisso** è l'asse di illuminazione

b) Il primo asse è **fisso** e perpendicolare al piano contenente gli assi di osservazione e di illuminazione

c) L'asse di riferimento è **fisso** rispetto al materiale retroriflettente mobile secondo gli angoli β_1 e β_2

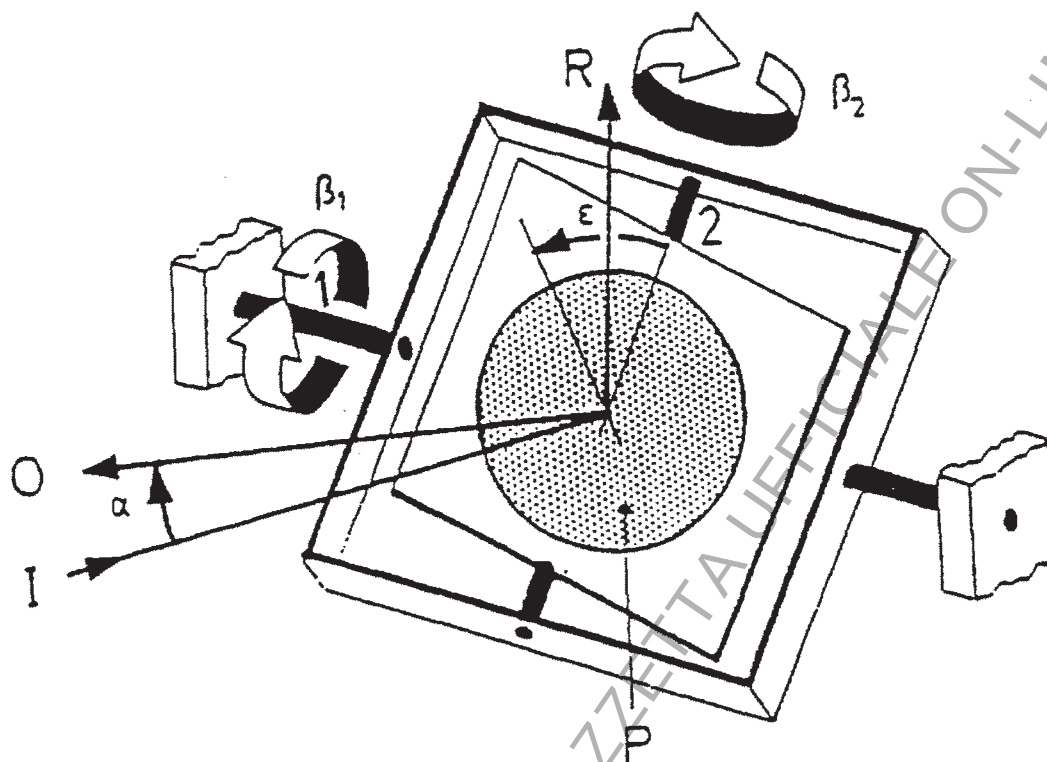


Figura 2

SISTEMA GONIOMETRICO CHE COMPRENDE IL SISTEMA ANGOLARE CIE

1: Primo Asse
2:Secondo Asse

I: Asse di illuminazione
O: Asse di osservazione
R: Asse di riferimento
P: Materiale retroriflettente

α: Angolo di osservazione
β_1 ; β_2: Angoli di illuminazione
ε: Angolo di rotazione

Rappresentazione di un goniometro che comprende il sistema angolare della CIE per la specificazione e la misura dei materiali retroriflettenti. Tutti gli angoli e i sensi di rotazione sono rappresentati nella loro configurazione di segno positivo.

Allegato 2

COMMUNICATION

(maximum format: A4 (210 x 297 mm))

issued by: Name of administration:
....
....
....



concerning: 2/ APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

of retro-reflective markings of heavy and long vehicles and their trailers, pursuant to Regulation No. 104

Approval No: ...... Extension No:.....

1. Trade name mark of the marking material: ....
2. Class of the marking material: C/D/E 2/
3. Name and address of the manufacturer: ....
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative:..
....
5. Date on which the marking material was submitted for approval tests:..
6. Technical service responsible for carrying out the approval test:..
7. Date of test report issued by the technical service:..
8. Number of test report issued by the technical service: ....
9. Remarks: ....
10. Approval granted/refused/extended/withdrawn 2/
11. Reason(s) for the extension (if applicable):..
....

12. Place:..

13. Date:..

14. Signature: ....

Name: ....

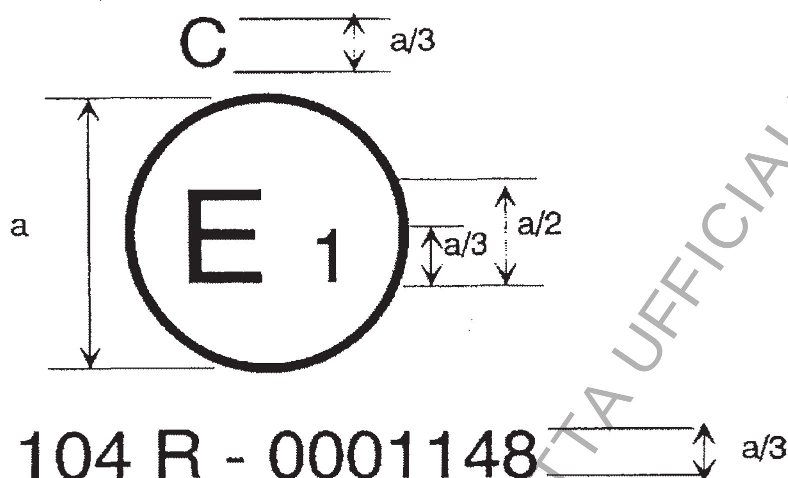
15. Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval; a copy can be obtained on request.

1/ Name of the administration.

2/ Strike out what does not apply.

Allegato 3

RAFFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE



Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) con il numero 0001148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento 104 nella sua stesura originale. Il simbolo "C" indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori lineari o di sagoma . Il simbolo "D" indica che il materiale per evidenziatori/grafiche distintive è inteso per l'uso su aree limitate e il simbolo "E" indica il materiale per aree estese.

Nota:

Il numero di omologazione va ubicato in vicinanza del cerchio sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera "E". Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera "E" e rivolte nella stessa direzione. L'uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli.

Allegato 4

PROCEDURA DI PROVA

Campionature di prova

1. Per la prova devono essere forniti al laboratorio cinque campioni rappresentativi di evidenziatori (strisce) o di superfici piane . Nel caso delle strisce di evidenziazione dovranno essere forniti spezzoni di almeno 3 metri di lunghezza; nel caso delle superfici piane dovrà essere presentato un campione di almeno 500 x 500 mm^2.
2. Le campionature di prova dovranno essere rappresentative della produzione corrente e fabbricate conformemente alle raccomandazioni dei fabbricanti dei materiali retroriflettenti . 1/
3. Dopo la verifica della rispondenza alle prescrizioni generali (paragrafo 6 del Regolamento) e delle specifiche relative alla forma e alle dimensioni (allegato 5), le campionature devono essere sottoposte alla prova di resistenza al calore descritta nell'allegato 8 di questo Regolamento prima di venire sottoposte alle prove descritte negli allegati 6 e 7.
4. Le misure fotometriche e colorimetriche possono essere eseguite sullo stesso campione. Dovranno essere considerati i valori medi.
5. Per ogni altra prova dovranno essere impiegati campioni, non sottoposti in precedenza ad altre prove.

1/ Le campionature di prova dei materiali retroriflettenti dovranno essere applicate su pannelli di alluminio sgrassati di 2 mm di spessore e dovranno essere condizionati prima dei test per 24 ore ad una temperatura relativa di 23°C ± 2°C a 50% ± 5% di umidità relativa.

Allegato 5

PRESCRIZIONI CONCERNENTI LE DIMENSIONI

1. Strisce di evidenziazione laterali e posteriori

1.1 Generalità

Gli evidenziatori dovranno essere realizzati con strisce in materiale retroriflettente.

1.2 Dimensioni

La larghezza delle strisce laterali e posteriori dovrà essere di 50 mm + 10/-0 mm

1.2.2 La lunghezza minima di ogni elemento retroriflettente dovrà essere tale che sia visibile almeno un marchio di omologazione

Allegato 6

PRESCRIZIONI COLORIMETRICHE

1. I materiali retroriflettenti di classe "C" devono essere di colore bianco, giallo o rosso.
   Le grafiche distintive (classe "D" ed "E") possono essere di qualsiasi colore

2. Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofototmetro conformemente alle prescrizioni del documento CIE No. 15 (1971) e illuminati mediante la sorgente standard CIE D65 sotto un angolo di 45° e osservati in direzione normale (geometria 45°/0°), il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 1, e deve avere il fattore di luminanza ß minimo indicato.

Tabella 1

COORDINATE TRICROMATICHE

Colore		1	2	3	4	Fattore di luminanza β (1)
giallo	x (1)	0,545	0,487	0,427	0,465	≥0,16
	y (1)	0,454	0,423	0,483	0,534	
bianco	x (1)	0,300	0,385	0,345	0,260	≥0,25
	y (1)	0,270	0,355	0,395	0,310	
rosso	x(1)	0.690	0.595	0.560	0.650	≥0.03
	y(1)	0.310	0.315	0.350	0.350	

3. Allorquando i campioni sono illuminati da una sorgente standard CIE A sotto un angolo di illuminazione $\beta_1 = \beta_2 = 0°$ o se la superficie produce un riflesso incolore sotto un angolo $\beta_1 = 0°$, $\beta_2 = +5°$, e misurato sotto un angolo di osservazione di 20', il colore del materiale nuovo deve trovarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2.

Tabella 2

COORDINATE TRICROMATICHE

Colore		1	2	3	4
giallo	x (1)	0,585	0,610	0,520	0,505
	y (1)	0,385	0,390	0,480	0,465
bianco	x (1)	0,373	0,417	0,450	0,548
	y (1)	0,402	0,359	0,513	0,414
rosso	x (1)	0.720	0.735	0.665	0.643
	y (1)	0.258	0.265	0.335	0.335

Nota:

Il colore della luce retroriflessa dai materiali retroriflettenti è attualmente oggetto di studio presso il Comitato Tecnico TC 2.19 della CIE; i limiti sopra indicati sono provvisori e verranno ridefiniti allorquando il TC 2.19 della CIE avrà ultimato i suoi studi.

Allegato 7

PRESCRIZIONI FOTOMETRICHE

1. Quando un campione è illuminato da una sorgente standard CIE A ed è sottoposto a misura in armonia con quanto raccomandato dalla Pubblicazione CIE n°54, 1982, il coefficiente specifico di intensità luminosa R' della superficie retroriflettente deve essere almeno pari ai valori indicati nella tabella 1 per i materiali di colore bianco o giallo e nella tabella 2 per materiali di colore rosso.

1.1. Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' dei materiali evidenziatori retroriflettenti di classe C :

Tabella 1

Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' ($cd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$)

Angolo di osservazione α (°)	Angolo di illuminazione β (°)				
α = 0.33° (20')	β_1	0	0	0	0
	β_2	5	30	40	60
Colori					
Giallo		300	130	75	10
bianco		450	200	90	16

Tabella 2

Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' ($cd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$)

Angolo di osservazione α (°)	Angolo di illuminazione β (°)				
α = 0.33° (20')	β_1	0	0	0	0
	β_2	5	30	40	60
Colori					
Rosso		120	60	30	10

1.2 Valori massimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' dei materiali retroriflettenti per grafiche distinte di Classe D:

Tabella 3

Valori massimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' ($cd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$)

Angolo di osservazione α (°)	Angolo di illuminazione β (°)				
α = 0.33° (20')	β_1	0	0	0	0
	β_2	5	30	40	60
Qualsiasi colore		150	65	37	5

Nota:

Se il campione è fornito di un marchio di orientamento, le prescrizioni fotometriche devono essere verificate esclusivamente secondo questo orientamento. Se i campioni non riportano alcun marchio di orientamento essi devono essere verificati con un orientamento a 0° e 90°.

Allegato 8

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

1. RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

1.1. Procedura – Per ogni test vengono presi in esame due campioni (si veda il paragrafo 2.1.4 del presente Regolamento). Un campione dovrà essere riposto in un contenitore buio e asciutto per essere utilizzato in seguito come "campione non esposto di riferimento".

L'altro campione dovrà essere sottoposto ad una fonte di illuminazione secondo la Norma ISO 105-B02-1978, Sezione 4.3.1; il materiale retroriflettente dovrà rimanere esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione blu standard No. 7 è uguale al grado No. 4 della scala dei grigi. Dopo il test il campione deve essere lavato in una soluzione diluita di detergente neutro, essiccato e esaminato per quanto riguarda la sua conformità con i requisiti specificati nei paragrafi da 1.2 a 1.4

1.2. Aspetto visivo

Nessuna area del campione esposto dovrà presentare una qualsiasi traccia di incrinatura, sfaldatura, fenditura, formazione di bolle, delaminazione, distorsione, sfarinamento, comparsa di macchie o corrosione.

1.3. Resistenza del colore

Il campione dovrà ancora soddisfare i requisiti contenuti nell'allegato 6, tabelle 1 e 2.

1.4. Effetti sul coefficiente specifico di intensità luminosa del materiale retroriflettente:

1.4.1. Per questo tipo di verifica, le misurazioni dovranno essere eseguite solamente ad un angolo di osservazione di α=20' e ad un angolo di illuminazione di β_2 = 5°, secondo il metodo descritto nell'allegato 7.

1.4.2 Il coefficiente specifico di intensità luminosa del campione esposto, una volta asciutto, non dovrà essere meno dell'80% del valore indicato nell'allegato 7, tabelle 1 e 2.

2. RESISTENZA ALLA CORROSIONE

2.1. Un campione dell'unità di prova dovrà essere sottoposto all'azione di una nebbia salina per 48 ore, costituite da due periodi di esposizione di 24 ore ciascuno separati da un intervallo di 2 ore, durante il quale il campione sarà lasciato asciugare.

La nebbia salina sarà prodotta atomizzando ad una temperatura di 35 ± 2°C una soluzione salina ottenuta dissolvendo 5 parti, in peso, di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata contenente non più dello 0.02% di impurità.

2.2. Immediatamente dopo la conclusione del test, il campione non dovrà mostrare segni di corrosione in grado di danneggiare l'efficienza della marcatura.

2.2.1. Il coefficiente specifico di intensità luminosa R' delle aree retroriflettenti, misurato dopo un periodo di riposo di 48 ore, (come specificato nel paragrafo 1 dell'allegato 7), ad un angolo di illuminazione di β_2 = 5°e ad un angolo di osservazione di α = 20', non dovrà essere minore del valore indicato nell'allegato 7, tabella 1, o maggiore del valore indicato nella tabella 2 . Prima di eseguire le misurazioni è necessario che la superficie venga ripulita, per rimuovere i depositi di sale lasciati dalla nebbia salina.

3. RESISTENZA AI CARBURANTI

Una sezione di una unità campione, lunga non meno di 300mm, deve essere immersa in una miscela di n-eptano e toluene, 70% e 30% in volume, per un minuto.

La superficie, dopo che il campione è stato rimosso dal liquido, deve essere asciugata con un panno morbido; essa non deve presentare alcun cambiamento visibile che possa ridurre l'efficacia delle sue prestazioni.

4. RESISTENZA AL CALORE

4.1. Una sezione di una unità campione, lunga non meno di 300mm, dovrà essere tenuta per 12 ore (nel caso di riflettori in plastica stampata il tempo deve essere di 48 ore) in un'atmosfera secca ad una temperatura di 65 ± 2°C dopodiché il campione sarà lasciato raffreddare per un'ora a 23 ± 2°C. Il campione dovrà essere poi tenuto per 12 ore ad una temperatura di –20 ± 2°C.

4.2. Il campione sarà esaminato dopo un periodo di riposo di 4 ore in condizioni normali di laboratorio.

4.3. Alla fine di questo test, non si dovrà rilevare nessuna fessurazione o deformazione apprezzabile della superficie ed in particolare delle unità ottiche.

5. RESISTENZA ALLA PULITURA

Un campione di prova, spalmato con una miscela di olio detergente lubrificante e grafite, dovrà risultare facilmente ripulibile senza che ciò causi danni alle superfici del materiale retroriflettente quando queste vengono sfregate con un solvente alifatico come l'n-eptano, e lavate, in seguito con un detergente neutro.

6. STABILITÀ DELLE PROPRIETÀ FOTOMETRICHE

L'autorità che ha concesso l'omologazione ha il diritto di verificare la stabilità delle proprietà ottiche di un materiale retroriflettente in uso (quando utilizzato come evidenziatore o come grafica distintiva).

6.2. I servizi amministrativi delle Parti Contraenti, che hanno concesso l' omologazione, possono eseguire gli stessi test. Se si dovessero verificare "malfunzionamenti sistematici durante l'uso" per un tipo di materiale retroriflettente, i campioni di materiale testato saranno trasferiti all'autorità che ha concesso l'omologazione per la valutazione.

6.3. In assenza di altri criteri, i "malfunzionamenti sistematici durante l'uso" di un tipo di materiale retroriflettente, sono definiti conformemente al paragrafo 6 del presente Regolamento.

7. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI ACQUA

7.1. Una unità campione di materiale retroriflettente dovrà essere immersa per 10 minuti in acqua, ad una temperatura di 50 ± 5°C, con il punto più alto della parte superiore della superficie retroriflettente a 20mm sotto la superficie dell'acqua. Questo test deve essere ripetuto dopo aver ruotato di 180° l'unità campione in modo che la superficie retroriflettente sia sul fondo e la parte posteriore sia ricoperta da circa 20mm di acqua. Il campione o i campioni saranno quindi immersi immediatamente, nelle stesse condizioni, in acqua ad una temperatura di 25 ± 5°C.

7.2. Non deve penetrare acqua nella superficie riflettente dell'unità campione. Se un'ispezione visiva dovesse rivelare chiaramente la presenza di acqua, il materiale retroriflettente non supera il test.

7.3. Se l'ispezione visiva non rileva la presenza di acqua, o in caso di dubbio, il coefficiente specifico di intensità luminosa R' sarà misurato secondo l'allegato 7, dopo aver scosso leggermente il campione per rimuovere l'eccesso di acqua dalla sua superficie.

Allegato 9

RACCOMANDAZIONI PER I REQUISITI DI FORMA E APPLICAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI

(OMISSIS)

Le prescrizioni di installazione sono riportate nell'allegato A

05A01607

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 gennaio 2005.

Adeguamento dei parametri di cui all'articolo 15, comma 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59, necessari per l'assoggettamento degli enti cooperativi alle revisioni annuali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale nel limite massimo previsto dall'art. 15, comma 1, della medesima in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Visto l'adeguamento calcolato dall'Istituto nazionale di statistica da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 2001-2003 è pari al 2,7% per l'anno 2001, al 2,4% per l'anno 2002, al 2,5 per l'anno 2003;

Considerato che l'adeguamento in questione concerne la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento degli enti cooperativi a revisioni annuali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 2,7% per l'anno 2001, 2,4% per l'anno 2002, 2,5% per l'anno 2003.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro: MARZANO

05A01558

DECRETO 3 febbraio 2005.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Multiservizi Telematici S.p.a. ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal decreto-legge 24 novembre 2004, n. 281 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 2004 con il quale le S.p.a. Volare Group, Volare Airlines ed Air Europe sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Carlo Rinaldini;

Vista l'istanza in data 29 dicembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.a. Multiservizi Telematici;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società Multiservizi Telematici S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Carlo Rinaldini, nato a Revere il 4 gennaio 1942.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro: MARZANO

05A01317

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del X Congresso mondiale dello sport per tutti, nel valore € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del marcato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazione, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzette Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei sevizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti l'art. 2, comma 7, e l'allegato G della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 in € 0,65;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del X congresso mondiale dello sport per tutti, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 25×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 32,50».

La vignetta è suddivisa in tre parti, in alto è riportato il logo del «10° congresso mondiale dello sport per tutti»; al centro è raffigurato uno specchio d'acqua dove alcune gocce formano cinque cerchi concentrici a rappresentare i cerchi olimpici; in basso è riprodotto il nuovo logo del CONI e l'indicazione «ROMA 2004». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01377

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del IX centenario della fondazione dell'Arsenale di Venezia, nel valore di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli allegati B e I della suddetta deliberazione che stabiliscono, rispettivamente, il prezzo per la posta raccomandata interna - fino a 20 grammi invii standard - e il prezzo della posta raccomandata per l'estero diretta nella zona 1 - fino a 20 grammi invii standard - in € 2,80;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del IX centenario della fondazione dell'Arsenale di Venezia, nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26 dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 140,00».

La vignetta raffigura una immagine stilizzata dell'Arsenale di Venezia visto dall'alto, dove il territorio è sostituito con i caratteristici circuiti integrati. Completano il francobollo la leggenda «IX CENTENARIO FONDAZIONE ARSENALE DI VENEZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01378

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della giornata della filatelia, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura, su un fondo caratterizzato da perforature stilizzate, un bambino il cui volto è parzialmente coperto da un ideale francobollo dove è rappresentato un sorriso. Completano il francobollo le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA» e «LA FILATELIA NELLA SCUOLA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01343

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo della morte di San Nilo di Rossano e celebrativo della fondazione dell'Abbazia di Grottaferrata, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004). di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004 che sostituisce la lettera *t)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale 22 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione, che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo commemorativo del millenario della morte di San Nilo di Rossano e celebrativo della fondazione dell'Abbazia di Grottaferrata, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta riproduce, a sinistra, un'icona conservata nell'antico monastero raffigurante San Nilo di Rossano morto a Grottaferrata il 26 settembre 1004; a destra, è rappresentata una prospettiva della facciata principale dell'Abbazia di San Nilo in Grottaferrata e la riproduzione del logo realizzato per il millenario della fondazione. Completano il francobollo la leggenda «MILLENARIO MORTE SAN NILO DI ROSSANO E FONDAZIONE ABBAZIA DI GROTTAFERRATA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01344

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Analisi Control Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergii a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, con il quale il laboratorio Analisi Control Srl, ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analisi Control Srl, ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 aprile 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/191 All 2

05A01375

DECRETO 18 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Mondeco Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2002, con il quale il laboratorio Mondeco Srl, ubicato in Alba (CN), Viale dell'Artigianato n. 10, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Mondeco S.r.l. ubicato in Alba (Cuneo), viale dell'Artigianato n. 10, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale,

l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pti 9, 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25-2.3 metodo rapido di prova
Calcio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 29
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1-5.2 metodo usuale per densimetria
Estratto secco dedotti gli zuccheri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 30 metodo di riferimento
Gradazione alcolica complessiva	DPR n° 162 12/02/1965 GU n° 73 23/03/1965 SO
Intensità colorante e Tonalità	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Pag 169
Limite cloruri 0,5 g/l	DM 19/06/1965 n° 36/a
Limite solfati 1 g/l	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 12/3 saggio rapido
Magnesio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 28
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 35
Potassio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 27 metodo usuale

Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 31
Sodio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 26 metodo usuale
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3-5.2 metodo usuale densimetria
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 34
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5-3.2 defecazione con acetato neutro di piombo

05A01374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, il giorno 26 gennaio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,45 per causa di forza maggiore.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0000928 del 27 gennaio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 26 gennaio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,45 per causa di forza maggiore.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 1° febbraio 2005 prot. n. 750/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A01459

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti, ai quali è prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Camera dei deputati.

1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti negli anni

2003, 2004 e 2005 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Con riferimento a ciascun anno d'imposta, i dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del termine ordinario, previsto all'art. 4, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 Semplificato, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 dall'Amministrazione della Camera dei deputati.

2.1. L'Amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica entro i termini stabiliti per la generalità dei sostituti d'imposta, utilizzando le specifiche tecniche previste per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

3.1 L'Amministrazione della Camera dei deputati consegna entro gli stessi termini stabiliti al punto 2.2 le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalità definite all'articolo 3 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2004, n. 215.

4. Disposizioni finali.

4.1. A seguito di richiesta dell'Amministrazione della Camera dei deputati potranno essere concordati, tra la predetta Amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto articolo 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione della Camera dei deputati, con nota del 14 gennaio 2005, prot. n. 2005/0000801/GEN/VSG-BO.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto già corrisposti ovvero da corrispondere negli anni 2003, 2004 e 2005, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006 da parte dell'amministrazione della Camera dei deputati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 13 settembre 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodo di imposta 2002.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004: approvazione del modello 730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2004: approvazione dei modelli 770/2004 semplificato e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi all'anno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A01603

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2005.

Regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM. (Deliberazione n. 70/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 2 febbraio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni;

Viste le leggi regionali che istituiscono i comitati regionali per le comunicazioni - CO.RE.COM.;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 13, comma 2, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione di apposito regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM.;

Udita la relazione del commissario relatore, prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e componenti dei CO.RE.COM.

1. L'Autorità adotta il regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e componenti dei comitati regionali per le comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 2 febbraio 2005

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera 70/05/CONS del 2 febbraio 2005

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI DEI PRESIDENTI E DEI COMPONENTI DEI CO.RE.COM.

Art. 1.

Aspettativa

1. I presidenti dei comitati regionali per le comunicazioni, o coloro che in caso di assenza o impedimento del presidente ne svolgano le funzioni, qualora siano lavoratori dipendenti, a richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

2. Al componente dei comitati regionali per le comunicazioni, lavoratore dipendente, che ricopra la carica di vicepresidente, qualora espressamente prevista dalla legge regionale, a richiesta, può essere concessa un'aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

3. Il collocamento in aspettativa è considerato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova e costituisce servizio effettivamente prestato.

Art. 2.

Permessi

1. I presidenti e i componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni, che siano lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario a partecipare alle sedute del comitato formalmente convocate.

2. Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili possono essere concessi ai componenti di cui al comma 1, elevate a 48 ore per i presidenti, ai fini dello svolgimento di attività inerenti all'espletamento del mandato, compatibilmente con le esigenze di servizio del datore di lavoro.

3. Le attività e i tempi per i quali sia stato richiesto il permesso devono essere adeguatamente documentati mediante apposita attestazione.

Art. 3.

O n e r i

1. L'amministrazione regionale prevede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti per i presidenti e i componenti dei comitati regionali per le comunicazioni che siano collocati in aspettativa o che usufruiscano dei permessi ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. La presente disciplina non deve produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

05A01592

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2005.

Modifiche regolamentari in tema di attività ispettive. (Deliberazione n. 2).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000 che articola l'Ufficio in unità organizzative di primo e di secondo livello e individua nei dipartimenti e nei servizi le unità di primo livello;

Rilevata la necessità, sulla base dell'esperienza sviluppata anche nell'ambito della collaborazione con la Guardia di finanza, con la quale è da tempo in applicazione un protocollo per le relazioni istituzionali, di intensificare il raccordo tra le attività di contestazione e di applicazione di sanzioni amministrative svolte dal Garante, con quella sinora svolta dall'Autorità in sede di vigilanza e controllo e attraverso i dipartimenti giuridici dell'Ufficio; considerato il crescente numero di contestazioni e rilevata la necessità di incrementare la prassi della contestazione immediata delle violazioni già al momento dell'accertamento ispettivo o di altri controlli svolti in loco; considerate le strette correlazioni esistenti tra le produzioni di memorie difensive da parte di titolari o responsabili del trattamento, pro-

pedeutiche all'applicazione o meno della sanzione amministrativa, e la risposta che i medesimi soggetti forniscono su richiesta dell'Autorità ai fini della definizione dei profili di merito nei vari procedimenti;

Constatata la crescente collaborazione dell'Ufficio con autorità giudiziarie specie in ambito penale, la quale comporta, a vario titolo, lo svolgimento di ulteriori compiti connessi non solo all'acquisizione di elementi probatori, ma anche all'individuazione dell'ambito di applicazione di varie disposizioni del codice, ovvero a procedimenti di ravvedimento operoso rivolti a determinare l'estinzione del reato;

Ritenuto che i parziali mutamenti concernenti la natura e le modalità di svolgimento dei predetti compiti comporta una riorganizzazione di fondo del lavoro dell'unità organizzativa «dipartimento vigilanza e controllo», anche per quanto riguarda il rapporto con organismi esterni;

Rilevata la crescente importanza che le attività di accertamento e di applicazione di sanzioni hanno assunto per l'Autorità, e che il dipartimento vigilanza e controllo è attualmente configurato, quanto ai compiti e in relazione ai proficui obiettivi raggiunti, in termini che vanno adeguati all'esperienza e riconfigurati in radice;

Ritenuto di dover formalizzare la diversa configurazione che l'attività ispettiva e di controllo ha assunto, costituendo una nuova unità organizzativa di primo livello, avente anche una differente denominazione ed attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già previste, per il medesimo dipartimento vigilanza e controllo, con deliberazione 28 febbraio 2001, n. 5;

Ritenuto pertanto che, in luogo dell'attuale dipartimento vigilanza e controllo, debba essere istituita una nuova unità organizzativa di primo livello da denominarsi «dipartimento attività ispettive e sanzioni», unità alla quale dovrà farsi inoltre riferimento ai fini dell'attuazione di altre deliberazioni dell'Autorità già riferite al dipartimento vigilanza e controllo;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento n. 1/2000, sostituendo nel relativo art. 8, comma 5, lettera *g)*, le parole: «dipartimento vigilanza e controllo» con le parole: «dipartimento attività ispettive e sanzioni»;

Rilevata la necessità di rideterminare in questa sede anche i compiti del nuovo dipartimento, prevedendo che la determinazione dei compiti del nuovo dipartimento attività ispettive e sanzioni, in aggiunta a quella riguardante il soppresso dipartimento già individuata nella predetta deliberazione n. 5/2001, descrizione che si intende in questa sede richiamata e confermata, sia così integrata: «Cura l'attuazione dei protocolli per le relazioni istituzionali connessi all'attività di accertamento e controllo, e i contatti con le competenti amministrazioni e le relative articolazioni sul territorio. Cura la contestazione delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative anche accessorie, e i correlativi procedimenti. Svolge i compiti correlati ai procedimenti di ravvedimento operoso previsti ai fini di estinzione di reati.»;

Rilevato che quanto sopra comporta la conseguente, parziale modifica della deliberazione 29 ottobre 2003, n. 19, in riferimento ai compiti dell'unità temporanea di primo livello per la trattazione di affari legali dell'Autorità («unità affari legali»), alla quale restano assegnati i compiti concernenti l'eventuale difesa dell'Autorità in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione in sede giudiziaria;

Visto l'art. 156 del codice;

Viste le proposte e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Delibera:

1. Di istituire la nuova unità organizzativa di primo livello denominata: «dipartimento attività ispettive e sanzioni», avente i nuovi compiti di cui in motivazione.

2. Di disporre, conseguentemente, la modifica dell'art. 8, comma 5, lettera *g)*, del regolamento del Garante n. 1/2000, nei termini di cui all'allegato *A)* alla presente deliberazione.

Il segretario generale curerà la pubblicazione della presente deliberazione di modifica nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice.

Roma, 20 gennaio 2005

Il presidente: RODOTÀ

Il relatore: RASI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 8, comma 5, ultimo periodo, lettera g).

Nell'art. 8, comma 5, ultimo periodo, lettera *g)*, del regolamento n. 1/2000, le parole: «dipartimento vigilanza e controllo» sono sostituite dalle parole: «dipartimento attività ispettive e sanzioni».

05A01579

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2005.

Modifiche regolamentari in tema di ordinamento interno. (Deliberazione n. 5).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la propria deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 luglio 2000, n. 162, con la quale sono stati adottati i regolamenti numeri 1, 2, e 3/2000 concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, la gestione amministrativa e la contabilità;

Rilevata la necessità di menzionare nel regolamento n. 1/2000, a completamento del percorso di aggiornamento organizzativo volto a potenziare l'attività dell'Ufficio iniziato nel 2001, in particolare: *a)* la prevista costituzione di un comitato scientifico; *b)* alcune formali precisazioni per ciò che riguarda lo svolgimento delle riunioni del collegio e i compiti di coordinamento di dirigenti; *c)* talune figure organizzative introdotte da tempo nell'Ufficio; *d)* la possibilità di inserire in futuro nell'Ufficio ulteriori risorse dirigenziali generali, con funzioni e compiti da stabilire con successive determinazioni in relazione alle diverse opportunità organizzative rese possibili dalle previsioni di seguito indicate; *e)* la possibilità che, parimenti, future determinazioni possano eventualmente istituire articolazioni composte da unità di primo livello;

Ritenuto di dover conseguentemente apportare alcune circoscritte modifiche ed integrazioni al predetto regolamento n. 1/2000, nei termini strettamente necessari alle predette finalità;

Ritenuto superfluo menzionare le eventuali, future unità di dirigenti generali all'interno della tabella allegata al regolamento n. 1/2000 e successivamente modificata, nella quale, a differenza di quanto previsto in passato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1997 e successive modificazioni, l'unica voce «dirigenza» può racchiudere ora i posti sia di «dirigente», sia di «dirigente generale»; ritenuto, pertanto, che le unità di dirigente generale che verranno eventualmente introdotte in futuro si intendono ricomprese nel numero di ventisei unità che attualmente compongono la dotazione della dirigenza dell'Ufficio;

Visti la documentazione e gli atti preparatori alle predette modifiche ed integrazioni regolamentari, anche per quanto riguarda i rapporti intercorsi con organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 156 del codice;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Delibera:

Di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato *A*.

Il segretario generale curerà la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice.

Roma, 26 gennaio 2005

Il presidente: RODOTÀ

Il relatore: RASI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 2, comma 1, lettera b).

Nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, tra le parole: «ai dirigenti» e le parole: «delle unità organizzative» sono inserite le seguenti: «anche generali e».

Art. 5, comma 6.

All'art. 5, comma 6, il periodo da: «Il dirigente del» fino a: «riunioni del collegio,» è sostituito dal seguente: «Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,».

Art. 5-bis.

Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«*Art. 5-bis.*

Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l'attività e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio.

Il comitato è composto da personalità indipendenti e competenti nella promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico.».

Art. 7, comma 1.

Nell'art. 7, comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla parola: «sessanta».

Art. 7, comma 2, lettera a).

Nell'art. 7, comma 2, sono inserite nel primo periodo, prima del punto, le parole: «e dei dirigenti anche generali» e alla lettera *a)*, tra le parole: «l'attività dei dirigenti» e: «dei dipartimenti e dei servizi» sono inserite le seguenti: «generali o».

*Art. 7, comma 4-*bis.

Nell'art. 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Il segretario generale può avvalersi di uno o più vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1.».

Art. 8, comma 2.

Nell'art. 8, comma 2, è aggiunto dopo il punto il seguente periodo: «Con deliberazione del Garante possono essere istituite articolazioni di livello superiore composte da unità organizzative di primo livello.».

Art. 8, comma 5.

Nell'art. 8, comma 5, secondo periodo, tra le parole: «un ufficio di segreteria,» e: «la segreteria di sicurezza» «sono inserite le seguenti: «un direttore di gestione, un direttore di supporto,».

Art. 9, comma 1.

Nell'art. 9, comma 1, primo periodo, le parole: «graduazione delle funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole: «graduazione delle funzioni dirigenziali anche di dirigenti generali».

Art. 9, comma 2.

Nell'art. 9, comma 2, tra le parole: «di primo livello» e le parole: «di regola a personale» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento».

Art. 9, comma 4.

Nell'art. 9, comma 4, lettera *a)*, tra le parole: «e i processi che da essi dipendono,» e le parole: «curano l'attuazione» sono inserite le seguenti: «svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati,».

Art. 11, comma 3.

Nell'art. 11, comma 3, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalla seguente: «svolgono».

05A01580

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3041
Yen giapponese	137,80
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,69120
Corona svedese	9,1048
Franco svizzero	1,5485
Corona islandese	81,12
Corona norvegese	8,3660
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	29,985
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4312
Zloty polacco	4,0014
Leu romeno	37348
Tallero sloveno	239,76
Corona slovacca	38,130
Lira turca	1,7116
Dollaro australiano	1,6597
Dollaro canadese	1,6101
Dollaro di Hong Kong	10,1717
Dollaro neozelandese	1,8216
Dollaro di Singapore	2,1422
Won sudcoreano	1337,62
Rand sudafricano	7,7995

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01741

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Piremix»

Decreto n. 8 dell'8 febbraio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi PIREMIX.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l.,via Walter Tobagi, 7/b - 20068 Peschiera Borromeo (Milano);

Produttore:

la società Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103687012.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 25 g;

eccipienti: granuli di gusci di nocciole e/o mandorle 75 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati infiammatori e/o febbrili e/o dolorosi. In associazione alla terapia antibiotico-chemioterapia in corso di patologie ad eziologia batterica.

Tempo di attesa:

suini: 0 giorni;

polli da carne (non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano): 0 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Ibd»

Provvedimento n. 22 del 1º febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW IBD vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e la malattia di Gumboro dei polli: flacone da 250 ml - A.I.C. numero 101178022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16, codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione.

Si autorizza l'aggiunta del polisorbato 80 fra gli eccipienti con la conseguente modifica quali/quantitativa degli stessi, pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

composizione (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C inattivato, con titolo non inferiore a 10^8DIU50, virus della malattia di Gumboro, ceppo Winterfield 252 inattivato, con titolo non inferiore a 10^7DITC50;

eccipienti e conservanti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Nuova confezione: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. numero 101178034.

Valldità: la validità autorizzata è di 12 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

La confezione flacone da 250 ml - A.I.C. numero 101178022 (senza polisorbato 80) su rinuncia della societa titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilomix 10»

Provvedimento n. 23 del 2 febbraio 2005

Premiscela medicata TILOMIX 10.

Richiesta di immissione in commercio della confezione sacco da 15 kg.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., via Walter Tobagi, 7/b, Peschiera Borromeo (Milano).

È autorizzata l'immissione in commercio della confezione: sacco da 15 kg - A.I.C. n. 103423024.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in commercio con scampati così come approvati da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale (Estratti, sunti e comunicati) del 15 gennaio 2004, n. 3, concernente il medicinale di che trattasi ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor».

Provvedimento n. 26 del 3 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario INTERCEPTOR FLAVOR compresse aromatizzate per cani nelle confezioni:

6 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571015;

6 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571027;

6 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571039;

6 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571041;

8 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571054;

8 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571066;

8 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571078;

8 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571080;

30 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571092;

30 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571104;

30 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571116;

30 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571128.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: variazione tipo I: modifica stabilimento confezionamento finale.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di un sito di produzione, per il solo confezionamento finale, e precisamente:

Ivers Lee Ag, Kirchebergstrasse 160, Burgdorf - Svizzera.

Controllo rilascio lotti: Novartis Santè Animale SA - Huningue (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix».

Provvedimento n. 28 dell'8 febbraio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLAN SULFA G100 PREMIX.

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. numero 102724010;

sacco da 25 kg - A.I.C. numero 102724022.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via A. Gramsci n. 731 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati.

Si autorizza la modifica della posologia e via di somministrazione - punto 5.7 del sommario delle caratteristiche del prodotto che consiste nella eliminazione della tabella «Calcolo dosaggi nel mangime per suini Tylan Sulfa G 100 Premix» e l'aggiunta, sempre a tale punto, della frase «avendo cura di non superare la dose autorizzata in mg/kg di peso vivo riferita ai principi attivi». I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01364

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione di modifiche di secondo livello ad alcuni articoli dello statuto del Club alpino italiano

Con decreto interministeriale 18 gennaio 2005, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono apportate modifiche di secondo livello ad alcuni articoli dello statuto del Club alpino italiano, con sede di Milano, così come deliberato dell'assemblea straordinaria nella seduta del 30 novembre 2003.

05A01559

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tropimil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 37 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TROPIMIL, anche nella forma e confezione: «0,5% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - c.a.p. 56121, codice fiscale 13089440153.

Confezione: «0,5% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

A.I.C. n. 016453058 (in base 10) 0HQ3G2 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via G. Battista Oliva n. 8.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: tropicamide 500 mg;

eccipienti: sodio cloruro 730 mg; sodio fosfato bibasico dodecaidrato 500 mg; sodio edetato 5 mg; acqua per prep. iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come midriatico ad azione rapida e di breve durata in occhi lesi per eventi traumatici o chirurgici.

Nel trattamento pre e post-operatorio sul bulbo (prevalentemente per cataratta).

Per inibire o curare lievi flogosi nel tratto anteriore dell'occhio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,5% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 016453058 (in base 10) 0HQ3G2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 016453058 «0,5% collirio, soluzione» 25 monodose da 0,5 ml - OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01453

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 43 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ASACIN, anche nella forma e confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Roccamandolfi n. 1 - c.a.p. 00156 Italia, codice fiscale 06831491003.

Confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

A.I.C. n. 036637015 (in base 10) 12Y2BR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina-Trento (Italia), via Provina n. 2.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 330 mg; acido ascorbico (vitamina C) 200 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1743 mg, acido citrico 1079 mg, glicocolla 100 mg, sodio benzoato 48 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Altre condizioni: la confezione del medicinale sopra indicato continua a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 020197, presentato per l'autorizzazione originaria e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036637015 «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

classe: «C-BIS».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036637015 «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 75 del 9 febbraio 2005

Medicinale: MUSCORIL.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2 - Italia, codice fiscale 02301090169.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015896032 - «250 mg/100 g unguento» tubo da 30 g, varia a: «0,25% unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896044 - «250 mg/100 g crema» tubo da 30 g, varia a: «0,25% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896069 - «250 mg/100 ml schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml, varia a: «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vascoman»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 76 del 9 febbraio 2005

Medicinale: VASCOMAN.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini n. 129 - c.a.p. 00100 - Italia, codice fiscale 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 029200019 - 14 compresse 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029200021 14 compresse 20 mg (sospesa);

a:

A.I.C. n. 029200019 - «10 mg compresse» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029200021 - «20 mg compresse» 14 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni «14 compresse 10 mg» (A.I.C. n. 029200019), «14 compresse 20 mg» (A.I.C. n. 029200021), «10 mg compresse 28 compresse» (A.I.C. n. 029200033), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

05A01457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aloxidil»

Estratto determinazione/N A.I.C. n. 80 del 9 febbraio 2005

Medicinale: ALOXIDIL.

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castelli Romani n. 83/85 - c.a.p. 00040, codice fiscale 07271001005.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027261015 - lozione 60 ml 2%;

a: «2% soluzione cutanea» 1 flacone da 60 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rekord Ferro»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 82 del 9 febbraio 2005

Medicinale: REKORD FERRO.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - c.a.p. 00144 Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024989028 - «40 mg soluzione orale» 10 flaconcini monodose 15 ml, varia a: «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01454

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Idroplanet Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 130 datata 28 gennaio 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «Idroplanet Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 15 luglio 2003, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

05A01601

Scioglimento della società cooperativa «Lo Scarabeo Piccola soc. coop. a rl.», in Aquileia

Con deliberazione n. 131 datata 28 gennaio 2005 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Lo Scarabeo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Aquileia, costituita addì 9 ottobre 2003 per rogito notaio dott. Lorenzo Cavalaglio di Mortegliano.

05A01602

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Approvazione della variante al Piano regolatore territoriale - Piano urbanistico esecutivo (PUE) - Piano particolareggiato agglomerato industriale di Molfetta (Variante 2004).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(*Omissis*) - Delibera - (*Omissis*).

2. Di prendere atto dell'intervenuto accoglimento, per decorrenza dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, giusto quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 19 nel 25 agosto 2003, da parte della regione Puglia della proposta di variante di Piano urbanistico esecutivo (PUE) - variante al P.R.T. - Piano particolareggiato dell'agglomerato industriale di Molfetta (Variante 2004) come riportata sui seguenti elaborati: allegato 1 - relazione di progetto; allegato 2 - norme tecniche di attuazione; tav. 1 - assetto territoriale - localizzazione agglomerati industriali; tav. 2 - zonizzazione e viabilità - strumento urbanistico vigente; tav. 3 - zonizzazione e nuova viabilità.

3. Di dare atto che l'approvazione del Piano di che trattasi ha valenza di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti e costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dallo stesso.

4. Di attribuire alla presente variante di Piano regolatore validità ed efficacia di variante di Piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato di legge 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 su norme generali di governo e uso del territorio.

5. Le norme tecniche di attuazione, così come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale di Molfetta.

6. Di autorizzare la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi della legge regionale n. 20/2001 - art. 16.

(*Omissis*). Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

05A01591

Approvazione della variante al Piano regolatore territoriale - Piano urbanistico esecutivo (PUE) - Piano particolareggiato agglomerato industriale di Bari-Modugno (Variante 2004).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(*Omissis*) - Delibera - (*Omissis*).

2. Di prendere atto dell'intervenuto accoglimento, per decorrenza dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, giusto quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 19 del 25 agosto 2003, da parte della regione Puglia della proposta di variante di Piano urbanistico esecutivo (PUE) - variante al P.R.T. - Piano particolareggiato dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno (Variante 2004) come riportata sui seguenti elaborati: allegato 1 - relazione di progetto; allegato 2 - norme tecniche di attuazione; tav. 1 - assetto territoriale - localizzazione agglomerati industriali; tav. 2 - strumento urbanistico vigente; tav. 3 - zonizzazione e nuova viabilità; tav. 4 - schema viabilità.

3. Di dare atto che l'approvazione del Piano di che trattasi ha valenza di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti e costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dallo stesso.

4. Di attribuire alla presente variante di Piano regolatore validità ed efficacia di variante di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato di legge 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, su norme generali di governo e uso del territorio.

5. Le norme tecniche di attuazione, così come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno.

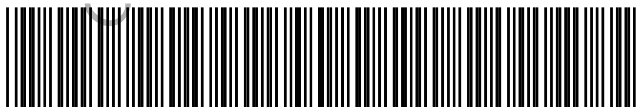
6. Di autorizzare la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi della legge regionale n. 20/2001 - art. 16.

(*Omissis*). Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

05A01591-*bis*

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501044/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 1,00